

CAPITOLO III.

RASSEGNA DI LEGISLAZIONE E GIURISPRUDENZA.

(Generalità: dichiarazioni di pubblica utilità; residui liberi; retrocessione di fondi espropriati; indennità; perizie; danni; opposizioni; competenza.)

Legislazione e circolari. — Legge 25 giugno 1765, numero 2259, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Legge 18 dicembre 1879 con cui sono modificati alcuni articoli della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Regio decreto 23 luglio 1868, numero 4628, che stabilisce che debbano essere contrassegnati dal Ministro proponente e dal Ministro della guerra i decreti relativi alla concessione di opere dichiarate di utilità pubblica da eseguirsi nelle zone di terreno soggetto alla servitù militare (*Manuale degli Amministratori comunali e provinciali*, 1868, pag. 321).

Circolare della regia avvocatura generale erariale 20 aprile 1879, sui casi nei quali può essere richiesto il parere di quell'ufficio nelle espropriazioni per causa di pubblica utilità (*Ivi*, 1879 pagina 193).

Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 15 aprile 1882, circa la competenza delle autorità chiamate a provvedere sulle domande di dichiarazione di pubblica utilità per espropriazione ed opere per condotta di acque potabili e simili (*Ivi*, 1882, pagina 162).

Risoluzione del Ministro delle Finanze 12 luglio 1883 sulla esecuzione delle spese per tassa ed emolumenti dei certificati ipotecari occorrenti nelle espropriazioni di pubblica utilità per conto esclusivo dello Stato (*Ivi*, 1883, pag. 291).

Giurisprudenza. — Non è lecito ad un Comune variare la periferia per la formazione di una pubblica piazza, delimitata dal decreto dichiarante l'opera di utilità pubblica o dal piano ad esso unito, con invasione d'area non compresavi, di ragione di un privato; quand'anche lo spazio totale occupato per la piazza risultasse più ristretto del progettato, e l'espropriazione dell'area suddetta venisse a quel proprietario compensata con l'abbandono ad

esso di un'altra area più estesa (Sentenza della Corte d'Appello di Torino, 20 febbraio 1867; *Ivi*, pag. 254).

Il decreto reale che permette la espropriazione per causa di utilità pubblica, se obbliga lo espropriato a cedere la sua proprietà, mantiene il suo diritto sulla cosa esproprianda sino a quando l'espropriazione non è effettivamente compiuta, e a lui non è pagato il rispettivo indennizzo (Sentenza della Corte di Appello di Genova 4 marzo 1867; *Ivi*, 1868, pag. 115).

Non può un Municipio, cui con decreto reale fu dato il permesso di espropriare una privata proprietà, pretendere sino a quando non ha fatto uso del permesso e pagato l'indennizzo, che il proprietario non modifichi la cosa sua, sotto pretesto che egli ne possa accrescere in questo modo il valore, ed il conseguente eventuale debito dell'Amministrazione espropriante (Sentenza della Corte di Appello di Genova 4 marzo 1867; *Ivi*, 1868, pag. 115).

Il Municipio può solo pretendere che l'indennizzo da corrispondersi sia misurato al valore della cosa quale era al tempo della espropriazione, non quale risulta dopo le introdotte novità (Sentenza della Corte d'Appello di Genova 4 marzo 1867; *Ivi*, 1868, pag. 115).

La Legge 25 giugno 1865, nel riconoscere potersi concedere anche ai Comuni la facoltà di chiamare a contributo i proprietari confinanti contigui alle opere di pubblica utilità, non potè certo avere in mente che vi fossero per una città opere di maggior interesse di quelle comprese nei suoi piani regolatori o di ampliamento edilizio (parere del Consiglio di Stato 20 febbraio 1869; *Ivi*, 1869, pag. 283).

La garanzia che si rinviene nella condizione richiesta dall'articolo 9 della Legge 25 giugno 1865, che sia cioè il solo potere legislativo che possa dichiarare l'utilità delle opere a cui si vuole anettere l'obbligo del contributo, supplisce a qualunque altra cautela che volesse esercitarsi (Parere del Consiglio di Stato 20 febbraio 1869; *Ivi*, 1869, pag. 283).

Il procedimento d'urgenza per l'occupazione temporanea tracciato dall'articolo 71 della Legge 25 giugno 1865, non può applicarsi a tutti i lavori idraulici in genere non contemplati nell'articolo medesimo (Parere del Consiglio di Stato e Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 6 dicembre 1869; *Ivi*, 1870, pagina 18).

La espropriazione delle proprietà demaniali non può ordinarsi

se non quando sia constatato in modo non dubbio che si tratti della esecuzione di un'opera d'interesse pubblico e per la quale occorra l'occupazione totale o parziale dello stabile, dovendosi nel caso applicare restrettivamente il disposto della legge la quale parla di espropriazioni di Stabili per la esecuzione di opere di pubblica utilità e non per servigi pubblici (Parere del Consiglio di Stato e Circolare del Ministero dell'Interno 15 agosto 1870, *Ivi*, 1870, pag. 263).

Non può valere come una espropriazione compiuta l'occupazione temporanea, protratta oltre i due anni, comunque abbia per causa la pubblica utilità (Sentenza della Corte d'Appello di Napoli 21 settembre 1871; *Ivi*, 1872, pag. 46).

L'azione che compete al proprietario in caso di occupazione temporanea; non è già quella pel pagamento del prezzo del fondo occupato, ma bensì l'altra di costringere l'occupante e procedere alla espropriazione per causa di pubblica utilità (Sentenza della Corte d'Appello di Napoli 21 settembre 1871; *Ivi*, 1872, pag. 46).

Le parti non possono sottrarsi alla osservanza delle prescrizioni statuite per la espropriazione per causa di utilità pubblica e nemmeno possono supplire con altri fatti ed accordi tranne i casi espressamente preveduti dalla Legge 25 giugno 1865 (Sentenza sopra citata; *Ivi*, 1872, pag. 46).

Nei casi urgenti e straordinari e sempre quando si voglia eseguire una determinata opera di pubblico interesse la Legge 25 giugno 1865, non esclude che in luogo delle norme particolari da esse prescritte per l'approvazione dei piani regolatori, si applichino a questi le disposizioni generali per la immediata espropriazione forzata (Decreto Reale 25 febbraio 1872, *Ivi*, 1872, pag. 89).

Per l'applicazione dell'articolo 53 della Legge 25 giugno 1865, devesi osservare il disposto dell'articolo 19 del regolamento 24 dicembre 1870, numero 1651, riguardo all'obbligo della dimostrazione delle superficie e dell'estimo in ciascuna frazione, in cui viene ad essere diviso il numero o fondo inscritto in catasto, soggetto all'espropriazione (Nota del Ministero delle Finanze 29 marzo 1872; *Ivi*, 1872, pag. 203).

Trattandosi di espropriazione per strade se il corpo morale espropriato possiede già il disegno del piano stradale con la delineazione dei numeri intersecati dalla strada, potrebbe essere risparmiata la nuova misura essendo quello sufficiente elemento per

ottenere la dimostrazione delle parti in cui rimane diviso il fondo (Nota del Ministero delle Finanze 29 marzo 1872; *Ivi*, 1872 pag. 203).

Protraendosi l'occupazione oltre i due anni non si può restituire il fondo occupato (Sentenza della Corte d'Appello di Napoli 19 giugno 1872; *Ivi*, 1872, pag. 350).

L'espropriazione per causa di utilità pubblica risolve di pieno diritto le locazioni in corso (Sentenza della Corte d'Appello di Milano 2 dicembre 1872; *Ivi*, 1873, pagina 216 e Sentenza della Corte d'Appello di Brescia 6 ottobre 1876; *Ivi*, 1877, pag. 75).

I conduttori il cui contratto viene risolto in causa dell'espropriazione, non hanno una ragione d'indennizzo pel mancato godimento della cosa.

In questo caso il proprietario espropriato ha la stessa responsabilità che ha il locatore verso il conduttore quando la cosa locata è distrutta senza sua colpa, in conseguenza di caso fortuito o di forza maggiore (Sentenza della Corte d'Appello di Milano 2 settembre 1872; *Ivi*, 1873, pag. 216).

Nelle espropriazioni le indennità si discutono in confronto dei proprietari dei beni espropriati, e non già dei conduttori, ai quali per danni loro proprii spetta azione contro il proprietario locatore (Sentenza della Corte d'Appello di Torino 7 febbraio 1873; *Ivi*, 1873, pag. 320).

Se taluno affitta per un certo tempo uno stabile compreso nel piano di ampliamento, riservandosi la facoltà di disdire l'affitto se viene espropriato per pubblica utilità, e lo stabile stesso è poi ceduto al Comune per una indennità amichevolmente concordata, il conduttore non ha diritto di ripetere la rifazione dei danni sotto pretesto che trattasi di cessione volontaria, poichè la cessione dell'immobile in queste condizioni equivale ad espropriazione forzata per pubblica utilità (Sentenza della Corte di Cassazione di Firenze 21 aprile 1873; *Ivi*, 1873, pag. 347).

Nelle espropriazioni per i piani di ampliamento, l'espropriazione immediata ed assoluta ha luogo soltanto per l'occupazione delle aree occorrenti alla costruzione delle pubbliche vie; ma quanto alle aree sulle quali debbonsi costruire i nuovi edifizi, rimane riservata ai proprietari la facoltà di eseguire essi medesimi i nuovi lavori, salvo che i proprietari non possano o non vogliano eseguire la nuova opera nei modi e termini prefissi nel piano (Sentenza della Corte di Cassazione di Firenze 1 giugno 1874; *Ivi*, 1874, pag. 217).

Quando per la esecuzione di opera di pubblica utilità, occorra la demolizione di un ponte ad uso privato, stabilito sopra corsi d'acqua, o scoli pubblici o consorziali, l'espropriante è tenuto a far costruire, o a sborsare le spese per la costruzione di un'altro ponte che provveda allo stesso scopo (Sentenza della Corte d'Appello di Bologna, 4 agosto 1873; *Ivi*, 1874, pagina 250).

Se gli interessati come è in loro facoltà, rinuncino a questo diritto, tale rinuncia deve risultare da una formale dichiarazione (Sentenza della Corte d'Appello di Bologna, 4 agosto 1873; *Ivi*, 1874, pag. 250).

Affinchè una domanda di espropriazione possa ritenersi fondata deve essere dimostrato che in altro modo non si potrebbe opportunamente provvedere, e che il luogo prescelto è il solo che si riscontra ragionevolmente adatto alla esecuzione dell'opera necessaria colla esclusione di qualunque altro (Parere del Consiglio di Stato 19 maggio 1875; *Ivi*, 1875, pagina 310).

Per causa di pubblica utilità, non si può espropriare l'altrui proprietà, se non quando è dimostrata la necessità dell'espropriazione medesima (Parere del Consiglio di Stato 2 aprile 1875; *Ivi*, 1875, pag. 343).

Il termine di 15 giorni stabilito dall'articolo 18 della Legge 25 giugno 1865 per le osservazioni degli intesessati, è perentorio anche quando si tratta di espropriare beni di proprietà demaniale (Parere del Consiglio di Stato 9 luglio 1875; *Ivi*, 1875, pag. 360).

Scorso tal termine il Prefetto potrà emettere il Decreto per l'immediata occupazione dei fondi (Parere del Consiglio di Stato 9 luglio 1875; *Ivi*, 1875, pag. 360).

Non sono necessari i contratti nè i protocolli perchè la espropriazione produca il suo effetto, tanto il Decreto Prefettizio di occupazione nel caso di accettazione dell'indennità, quanto quello che pronuncia l'espropriazione, formano titolo di voltura (Parere del Consiglio di Stato 9 luglio 1875; *Ivi*, 1875, pag. 360).

Se nella costruzione di una strada comunale, si è espropriato uno stabile di un privato, l'indennità relativa deve essere pagata dal Comune, quand'anche in seguito la Provincia abbia assunto a proprio carico la manutenzione di quella strada (Parere del Consiglio di Stato 21 luglio 1875; *Ivi*, 1876, pag. 79).

Non può ritenersi legittima ed efficace l'occupazione di una

proprietà privata eseguita prima della determinazione della indennità dovuta per l'espropriazione (Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli 24 febbraio 1876; *Ivi*, 1876, pag. 125).

Non può dedursi la ricognizione per parte dell'espropriato della regolarità dell'avvenuta occupazione, dalla volutazione del fondo fatto alcuni giorni dopo senza l'intervento del proprietario (Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli 24 febbraio 1876; *Ivi*, 1876, pag. 125).

Occupatasi illegittimamente da un Municipio una proprietà privata, e tramutatala solo in parte in una pubblica, il proprietario espropriato non ha solo diritto alla rifazione del danno, ma può anche chiedere il rilascio della parte non destinata ad uso pubblico (Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli, 24 febbraio 1876; *Ivi*, 1876, pag. 125).

Nel rapporto delle opere pubbliche conviene distinguere la espropriazione per causa di pubblica utilità: la espropriazione trasforma la cosa da privata in pubblica: la servitù rende soltanto soggetta la cosa privata alla cosa pubblica, in perpetuo od a tempo determinato (Sentenza della Corte d'Appello di Venezia 7 marzo 1876; *Ivi*, 1876, pag. 150).

La occupazione temporanea della proprietà privata per estrarne i materiali e farvi depositi, non costituisce una espropriazione ma una servitù (Sentenza della Corte d'Appello di Venezia 7 marzo 1876; *Ivi*, 1876, pag. 150).

Il proprietario del terreno in tal modo occupato, perde la libertà di non rendere il suo stabile soggetto a servitù, ma ha la libertà di alienarlo col peso della servitù imposta (Sentenza della Corte d'Appello di Venezia 7 marzo 1876; *Ivi*, 1876, pagina 150).

Non è contraria alla legge la deliberazione del Consiglio comunale, con la quale stabilisce in massima, lasciando intatte tutte le quistioni relative all'ammontare della spesa ed alle occorrenti espropriazioni, la formazione di un piazzale fuori dell'abitato con un evidente scopo di pubblica utilità, a cui quindi non può fare ostacolo l'articolo 2 della Legge 14 giugno 1874 (Parere del Consiglio di Stato 24 maggio 1876; *Ivi*, 1876, pag. 219).

La questione se con detta deliberazione si venga ad eccedere il limite legale della sovrimposta, avrà la sua sede in occasione dell'esame del bilancio (Parere del Consiglio di Stato 24 maggio 1876; *Ivi*, 1876, pag. 219).

Non si può ammettere l'espropriazione chiesta da un Comune di una servitù di passo e di prospetto supra suolo comunale, per erigervi un fabbricato con lo scopo di provvedere al miglior aspetto, alla igiene, ed alla sicurezza della città; quando dai prodotti documenti non risulta chiarita, nei rapporti di ornato, la necessità della progettata costruzione, ne è dimostrato che non altrimenti si possa tutelare la Pubblica sicurezza ed igiene (Parere del Consiglio di Stato 9 febbraio 1876; *Ivi*, 1876, pagina 283).

La vendita di stabili colpiti da una espropriazione per causa di pubblica utilità ordinata con Decreto reale è vendita necessaria non volontaria (Sentenza della Corte d'Appello di Brescia 6 ottobre 1876; *Ivi*, 1877, pag. 75).

Il conduttore ha diritto all'indennizzo dei danni che dall'espropriazione gli siano derivati, non contro l'espropriante ma solo in confronto del locatore espropriato (Sentenza della Corte d'Appello di Brescia 6 ottobre 1876; *Ivi*, 1877, pag. 75).

Ma il locatore non può essere obbligato a tale indennizzo, se non in quanto egli venisse altrimenti ad arricchirsi con danno del conduttore (Sentenza della Corte d'Appello di Brescia 6 ottobre 1876; *Ivi*, 1877, pag. 75).

La forzata espropriazione per quanto costituisce un vero caso di forza maggiore, non è però mai un caso fortuito, e perciò chi ne è colpito non è tenuto a subirla se non a condizione di una giusta indennità (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 21 agosto 1876; *Ivi*, 1877, pag. 29).

In applicazione del principio stabilito dall'art. 1509 del Codice civile, colui che venne espropriato di un fondo per pubblica utilità ha diritto agli interessi sul prezzo d'espropriazione, dal giorno dell'occupazione del fondo (Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli 16 novembre 1876; *Ivi*, 1877, pag. 111).

Appaltata la costruzione di un'opera comunale, stata dichiarata di pubblica utilità, spetta all'appaltatore e non più al Comune, il proseguire gli atti e le formalità dalla legge prescritte per poter compiere le necessarie espropriazioni (Sentenza della Corte d'Appello di Torino 5 marzo 1875; *Ivi*, 1877, pag. 139).

Non può quindi l'appaltatore rendere responsabile il Comune delle pretese esorbitanti elevate dal proprietario di terreni da occuparsi (Sentenza della Corte d'Appello di Torino 6 marzo 1875; *Ivi*, 1877, pag. 139).

Non può un Comune di proprio arbitrio, senza titolo, senza le forme di legge e senza compenso, occupare la proprietà privata, nemmeno temporariamente, ed in ispecie stabilire e tenere la fiera in terreno di proprietà altrui (Sentenza della Corte d'Appello di Torino 3 luglio 1876; *Ivi*, 1877, pag. 142).

Il criterio per ammettere il sacrificio della privata proprietà nei termini che accorda la legge di espropriazione, deve essere rigorosamente adeguato alla necessità per cui l'espropriazione è richiesta, ed alla pienezza del fine che s'intende raggiungere, non essendo altrimenti applicabili i principi che limitano il diritto di proprietà a norma della legge suddetta (Parere del Consiglio di Stato 1 dicembre 1876; *Ivi*, 1876, pag. 170).

Quando per rettilineare una strada interna basta l'espropriazione di parte di una casa privata, non è giustificata l'espropriazione dell'intero edificio (Parere del Consiglio di Stato 1 dicembre 1876; *Ivi*, 1876, pag. 170).

Nè vale a legittimare l'espropriazione totale, l'intento di uniformare il progetto al disegno del fabbricato contiguo, massime quando il proprietario si mostra disposto a seguire i disegni municipali (Parere del Consiglio di Stato 1 dicembre 1876; *Ivi*, 1876, pag. 170).

L'articolo 438 del Codice civile, facendo richiamo alla legge 25 giugno 1855, è a questa, e non alle norme relative alla compra e vendita che fa d'uopo ricorrere per la soluzione delle questioni relative alla forzata espropriazione (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 27 febbraio 1878; *Ivi*, 1878, pag. 188).

Dalla data del Decreto Prefettizio che pronuncia la espropriazione ed autorizza l'occupazione, la proprietà del fondo espropriato passa nell'espropriante (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 27 febbraio 1878; *Ivi*, 1878, pag. 188).

Ciò per altro non toglie che l'espropriante non possa impugnare la perizia nei 30 giorni dalla notificazione del Decreto ove essa risulti eccessiva (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 27 febbraio 1878; *Ivi*, 1878, pag. 188).

Trascorsi i termini per compiere lavori ed espropriazioni di utilità pubblica non è ammissibile un decreto di proroga, ma occorre un nuovo decreto di dichiarazione d'utilità pubblica per proseguire i lavori e fare nuove espropriazioni (Parere del Consiglio di Stato 23 marzo 1878; *Ivi*, 1878, pag. 251).

I Regi Decreti che ordinano l'espropriazione per utilità pub-

blica non sono leggi, ma atti di alta amministrazione ed ai medesimi non è applicabile l'articolo 3 delle disposizioni preliminari del Codice civile (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino, 25 aprile 1879; *Ivi*, 1879, pag. 382).

Non può un decreto di espropriazione di uno stabile indiviso tra comproprietarii diversi considerarsi come inesistente, pel solo fatto che fu omissa il nome di uno dei condomini (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma (Sezioni riunite) 14 maggio 1881; *Ivi*, 1881, pag. 27).

L'espropriato parzialmente per causa di pubblica utilità, deve essere mantenuto dopo l'occupazione nelle stesse condizioni patrimoniali in cui stava anteriormente, però i danni che gli derivano dalla esecuzione delle opere per essere rifattibili debbono essere oltrechè immediati, presenti e diretti, anche speciali, cioè non comuni agli altri fondi vicini all'opera pubblica (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma, 30 aprile 1881; *Ivi*, 1881, pag. 347).

Affinchè possa venir autorizzata l'occupazione dei beni di altrui proprietà non basta già che tale occupazione sia necessaria per l'esecuzione di un'opera di pubblica utilità, ma è indispensabile che sieno state previamente adempiute tutte le pratiche prescritte dagli articoli 16, 21, 22, 31, 47 e 48 della Legge 25 giugno 1865 (Sentenze della Corte di Cassazione di Roma, 30 aprile 1881; *Ivi*, 1881, pag. 347).

Può decretarsi in via d'urgenza l'occupazione del fondo espropriato per causa di pubblica utilità, ancorchè sia tuttora in corso il procedimento ordinario per determinare l'indennità dovuta all'espropriato (Sentenza della Corte d'Appello di Roma 26 novembre 1881; *Ivi*, 1881, pag. 173).

Se però questo procedimento viene abbandonato o interrotto dall'espropriante per varianti che voglia introdurre nel piano primitivo, e sia perciò necessario un secondo decreto di espropriazione, l'espropriato, prevenendo l'espropriante, può frattanto ricorrere all'autorità giudiziaria, affinchè gli sia determinata l'indennità dovutagli, senza aspettare che dall'espropriante sia riassunta la interrotta procedura (Sentenza della Corte d'Appello di Roma, 26 novembre 1881; *Ivi*, 1881, pag. 173).

Acquisitosi dall'espropriante questo diritto, non ha più luogo il procedimento ordinario serotinamente ripreso (Sentenza della Corte di Appello di Roma, 26 novembre 1881; *Ivi*, 1881, pagina 173).

Le formalità prescritte dagli articoli 65, 66, 67, 68, 69 della Legge 25 giugno 1865, sono prescritte per il Decreto Prefettizio, che nei casi normali, autorizza la immediata occupazione temporanea del fondo da espropriarsi e non già per un Decreto Prefettizio posteriore, relativo soltanto all'ampliamento della occupazione di uno dei fondi già compresi nel precedente Decreto (Sentenza della Corte d'Appello di Casale, 18 dicembre 1882; *Ivi*, 1883, pag. 299)

Le dette formalità non sono poi neppure da osservarsi in caso d'urgenza (Sentenza della Corte d'Appello di Casale, 18 dicembre 1882; *Ivi*, 1883, pag. 299).

La spropriazione per utilità pubblica del terreno su cui si esercitava il passaggio non estingue la servitù, allorchè il passaggio stesso può essere senza incomodo trasferito; l'articolo 45 della Legge 25 giugno 1863 è applicabile non solo alle servitù convenzionali, ma anche alle legali (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino, 25 maggio 1883; *Ivi*, 1883, pag. 345).

In detto caso le spese del trasferimento sono a carico dell'espropriante, ove non preferisca eseguire egli stesso le opere a tale uopo necessarie (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 25 maggio 1883; *Ivi*, 1883, pag. 345).

Colla circolare del Ministero dei Lavori Pubblici, 7 aprile 1874, n. 24863, si danno le istruzioni sulla pubblicazione dei piani di massima, e dei piani particolareggiati delle opere per le quali si domanda la dichiarazione di pubblica utilità (*Ivi*, 1874, pag. 148).

E colla circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 16 marzo 1875, si accennano i documenti da unirsi a corredo delle domande per dichiarazione di pubblica utilità (*Ivi*, 1875, pag. 113).

Quando si tratta di opere comunali e provinciali, non basta che la domanda per dichiarazione di pubblica utilità sia accompagnata da una sommaria relazione dell'opera, ma occorre che venga corredata dalla perizia, e da un regolare progetto (Circolare del Ministero dell'Interno 18 agosto 1874; *Ivi*, 1874, pagina 259).

Il Decreto dichiarativo della causa di pubblica utilità non è richiesto nel semplice interesse privato delle due parti (Sentenza della Corte d'Appello di Napoli 21 settembre 1871; *Ivi*, 1872, pag. 46).

Nella dichiarazione di utilità pubblica per l'espropriazione di

una sorgente d'acqua potabile, può comprendersi anche l'espropriazione dei fondi pei quali passa l'acquedotto, sebbene questi già vi sieno soggetti per la servitù legale di cui all'articolo 598 del Codice civile e ciò per non obbligare il Comune a ricorrere a due procedimenti ad un tempo per una stessa opera (Parere del Consiglio di Stato 11 giugno 1875; *Ivi*, 1877, pag. 254).

Può essere dichiarata di utilità pubblica la costruzione di un abbeveratoio pel bestiame, quando ne sia dimostrata la necessità (Parere del Consiglio di Stato, 11 giugno 1875; *Ivi*, 1877, pagina 254).

La relativa dichiarazione dev'essere resa per Regio Decreto giacchè tale opera non entra nel novero di quelle idrauliche cui allude l'articolo 10 della Legge 25 giugno 1865 (Parere del Consiglio di Stato 11 giugno 1875; *Ivi*, 1877, pag. 254).

Non si può concedere la dichiarazione di utilità pubblica, ed autorizzare la espropriazione forzata dei terreni nei quali deve aprirsi un pubblico abbeveratoio, se non quando sia in modo positivo accertata la dotazione dell'acqua sufficiente allo scopo da cui è motivata l'istanza (Parere del Consiglio di Stato, 4 febbraio 1876; *Ivi*, 1876, pag. 283).

La dichiarazione di pubblica utilità è fatta dal Prefetto ove si tratti di opere idrauliche, tanto che le acque sieno pubbliche che private (Sentenza della Corte d'Appello di Torino 25 maggio 1877; *Ivi*, 1877, pag. 383).

È illegittimo e deve quindi annullarsi con sovrano provvedimento il Decreto del Prefetto che dichiarò la pubblica utilità senza sentire l'avviso dell'ingegnere capo del Genio civile, e del Consiglio di Prefettura, come è prescritto dalla legge (Parere del Consiglio di Stato (a Sezioni riunite) 9 marzo 1870; *Ivi*, 1870, pag. 332).

La dichiarazione di pubblica utilità da emettere nel senso e nei modi della legge 25 giugno 1865, non fa bisogno per le opere di qualsiasi amministrazione pubblica nelle quali si deve procedere ad espropriazione (Parere del Consiglio di Stato e Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 6 dicembre 1869; *Ivi*, 1870, pag. 18).

Contro il Decreto del Prefetto portante dichiarazione di pubblica utilità giusta gli articoli 10 e 19 della Legge 25 giugno 1865, non è ammesso ricorso in via gerarchica, e soltanto può sperimentarsi il rimedio straordinario di cui all'articolo 9, numero 4

della Legge sul Consiglio di Stato (Parere del Consiglio di Stato (a Sezioni riunite) 9 marzo 1870; *Ivi*, 1870, pag. 332).

Non può essere dichiarata d'utilità pubblica la costruzione di una strada di accesso ad una cava di marmo di proprietà privata, ove non concorra l'utilità sociale, ed il generale interesse (Parere del Consiglio delle Miniere, 19 giugno 1861; *Ivi*, 1861, pag. 207).

La costruzione di una strada privata può essere dichiarata di utilità pubblica, quando non possa essere disconosciuta questa utilità, sia per riguardo ai più facili accessi ad alcune strade vicinali, sia perchè serve ai privati proprietari dei beni latitanti, ed al pubblico con vantaggio dell'agricoltura e commercio; tanto più se il proprietario si obbliga con formale atto di sottomissione a tenerla sempre aperta al traffico, e di provvedere regolarmente alla manutenzione della medesima (Parere del Consiglio di Stato, 21 aprile 1876; *Ivi*, 1876, pag. 283).

La dichiarazione di utilità pubblica per l'erezione di un teatro può valere per espropriare i fondi e le case, sull'area della quali deve sorgere il teatro ed aprirsi la piazza circostante (Parere del Consiglio di Stato, 17 novembre 1875; *Ivi*, 1876, pagina 138).

Occorre però un piano regolatore edilizio parziale per l'espropriazione delle case da demolirsi allo scopo di aprire od ampliare una nuova via di accesso al teatro medesimo (Parere del Consiglio di Stato 17 novembre 1875; *Ivi*, 1876, pag. 138).

Riconosciuti regolarmente di pubblica utilità i lavori di ampliamento di una strada, non si può più negare il concorso nei medesimi dei caratteri di generale utilità, senza addurre e far valere circostanze prima ignorate, e non giustamente apprezzate; e ciò anche se trattasi di fare opposizione ad una nuova istanza che il Comune abbia dovuto produrre in seguito a scadenza di termini accordati col Decreto che riconosceva la pubblica utilità dell'opera (Parere del Consiglio di Stato, 28 maggio 1875; *Ivi*, 1875, pag. 358).

Il fatto che ad altri lavori di ampliamento, oltre a quelli deliberati potrebbero convenire identici riflessi per dichiararli di pubblica utilità, non può addursi per impedire l'esecuzione delle opere già stabilite. L'approvazione del piano regolatore di ampliamento e di costruzione dei fabbricati di una città, equivale per l'articolo 92 della Legge 25 giugno 1865 a dichiarazione di pubblica utilità, potendosi in base ad essa procedere alla espropriazione

degli stabili compresi nel piano medesimo (Sentenza della Corte di Cassazione di Firenze, 21 aprile 1873; *Ivi*, 1873, pag. 347).

Deve intendersi che abbia avuto luogo la espropriazione forzata degli stabili compresi nel piano regolatore, anche se l'indennità è stata stabilita per amichevoli accordi (Sentenza della Corte di Cassazione di Firenze, 21 aprile 1873; *Ivi*, 1873, pag. 347).

Date eccezionali condizioni, può considerarsi di pubblico interesse, anche la costruzione di case per abitazioni private (Regio Decreto, 25 febbraio 1872; *Ivi*, 1872, pag. 89).

Posto che lo scopo di utilità pubblica per cui fu decretata l'espropriazione sia la costruzione di case per la popolazione, non può il proprietario andarne immune, proferendosi di fabbricare egli stesso sulla sua proprietà (Regio Decreto, 25 febbraio 1872; *Ivi*, 1872, pag. 89).

Nell'approvare il piano regolatore edilizio e di ampliamento di un Comune l'espropriazione delle zone laterali alle nuove strade da costruirsi deve essere subordinata alla facoltà dei proprietari di fabbricarvi essi stessi, o di cederle ad altri, coll'obbligo di fabbricarvi nel termine e secondo le norme prestabilite (Pareri del Consiglio di Stato, 31 ottobre 1877 e 11 gennaio 1878; *Ivi*, 1878, pag. 157).

La formazione di un giardino privato tuttochè migliori le condizioni estetiche della località, non può riguardarsi opera di utilità pubblica agli effetti della legge sulle espropriazioni forzate (Parere del Consiglio di Stato, 28 novembre 1877; *Ivi*, 1878, pag. 202).

La mancanza di opposizione per parte degli esproprianti non toglie che il Governo debba apprezzare se l'opera progettata offra quei caratteri di utilità pubblica che soli valgono a giustificare il sacrificio del diritto privato (Parere del Consiglio di Stato, 28 novembre 1877; *Ivi*, 1878, pag. 202).

Se può lamentarsi nei rapporti estetici che dal sorgere di un fabbricato venga turbato il prospetto di una passeggiata pubblica, quando però non sia dimostrato che per tale fabbricato la pubblica passeggiata si sia resa inadatta al suo scopo e ne venga danno alla sua salubrità, a quel comodo, ed anche a quei concetti di pubblico ornato, i quali nei grandi centri di popolazione possono in casi determinati considerarsi come ragione di pubblica utilità, allora non si può dire che rivesta gli estremi voluti dalla Legge 25 giugno 1865 la domanda di dichiarazione di pubblica

utilità fatta dal Municipio, per ridurre i piani del detto fabbricato (Parere del Consiglio di Stato, 29 marzo 1878; *Ivi*, 1878, pag. 248).

Può essere dichiarata opera di pubblica utilità, l'abbattimento di case da parte di un Comune poste in una strada principale della città, e ridotte in uno stato incomportabile, non solo per la decenza ma anche per la pubblica sicurezza quante volte i proprietari di esse non sieno in grado di provvedere alle necessarie riparazioni (Parere del Consiglio di Stato, 13 giugno 1878; *Ivi*, 1879, pag. 126).

Nei Decreti di dichiarazione di pubblica utilità, agli effetti del piano regolatore d'ampliamento dei quartieri di una città, giova sempre tenere distinti i termini pel compimento dei lavori, da quello per la liquidazione e pagamento delle necessarie espropriazioni, il quale deve essere sempre molto più breve (Parere del Consiglio di Stato, 14 maggio 1878; *Ivi*, 1878, pag. 346).

Spetta al Prefetto di dichiarare di pubblica utilità le opere idrauliche spettanti ai Comuni ed ai Consorzi, siano esse di ragione pubblica o privata, sia che si tratti di canali o corsi d'acqua artificiali o naturali (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino, 17 dicembre 1878; *Ivi*, 1879, pag. 105).

Il Comune ha bensì bisogno dell'autorizzazione sovrana, a senso della Legge 5 giugno 1850, per occupare uno stabile in seguito a dichiarazione di espropriazione per pubblica utilità, non però per difendere la legalità ed efficacia del decreto che ha dichiarato la pubblica utilità dell'opera (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 17 dicembre 1878; *Ivi*, 1879, pag. 105).

L'espropriato ha facoltà di riprendere o no quelle porzioni di terra che non furono occupate, ma non è vietato che preventivamente l'espropriato si obblighi ad accettarne la retrocessione (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 16 luglio 1873; *Ivi*, 1873, pag. 333).

L'espropriazione non fa passare nell'espropriante che la proprietà della parte del fondo effettivamente occupata; ma sta alla scelta dell'espropriato di ritenere la parte residua, o di esigere che venga acquistata dall'espropriante, quando sia ridotta per modo da non poter più avere pel proprietario un'utile destinazione o siano necessarie spese e lavori considerevoli per utilizzarla (Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli, 15 gennaio 1875; *Ivi*, 1875, pag. 205).

Ma quando l'espropriato vuole conservare la residua parte, non può l'espropriante farla sua per alienarla e convertire in prezzo la cosa (Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli, 15 gennaio 1875; *Ivi*, 1875, pag. 205).

Quando nel Decreto di espropriazione si è fatto cenno soltanto del terreno necessario per la costruzione di un'opera di utilità, e non anche nelle zone laterali al medesimo, gli espropriati non sono tenuti a cedere le zone suddette (Parere del Consiglio di Stato, 11 febbraio 1874; *Ivi*, 1874, pag. 202).

A giudicare delle contestazioni che possono insorgere per tale fatto è competente l'Autorità giudiziaria (Parere del Consiglio di Stato, 11 febbraio 1874; *Ivi*, 1874, pag. 202).

Però se il Prefetto ha ciò non ostante ordinata la espropriazione anche delle zone laterali, l'Autorità giudiziaria è incompetente ad ordinare la sospensione dell'esecuzione del Decreto Prefettizio, od annullarne la datagli esecuzione (Parere del Consiglio di Stato, 11 febbraio 1874, *Ivi*, 1874, pag. 202).

Il prescritto dell'articolo 60 della Legge 25 giugno 1865, è concepito in termini generali di tutti i fondi acquistati per l'esecuzione di un'opera di pubblica utilità, e comprende tanto il caso in cui l'acquisto abbia avuto luogo in seguito ad accordi fra le parti sul prezzo, quanto il caso in cui non avendo potuto aver luogo l'accordo siasi dovuto divenire alla espropriazione forzata (Parere del Consiglio di Stato, 22 maggio 1878; *Ivi*, 1878, pag. 266).

Il diritto degli espropriati alla retrocessione di quei beni che in tutto od in parte non hanno ricevuto la preveduta destinazione, non è perentorio fino a che non siansi adempiute le formalità prescritte dall'articolo 61 della Legge 25 giugno 1865 e siano decorsi i termini ivi stabiliti (Parere del Consiglio di Stato, 1 giugno 1877; *Ivi*, 1877, pag. 367; Parere del Consiglio di Stato, 28 maggio 1878; *Ivi*, 1878, pag. 266).

La vendita fatta dal Comune senza l'adempimento di tale formalità è nulla e di nessun effetto (Parere del Consiglio di Stato, 1 giugno 1877; *Ivi*, 1877, pag. 367; Parere del Consiglio di Stato, 28 maggio 1878; *Ivi*, 1878, pag. 266).

La retrocessione alla quale ha diritto l'espropriato nei casi contemplati dagli articoli 60 e 63 della Legge sulle espropriazioni per pubblica utilità, deve considerarsi non come una risoluzione, della espropriazione, ma come un atto separato e indi-

pendente di retrovendita (Sentenza della Corte d'Appello di Genova, 23 gennaio 1877; *Ivi*, 1877, pag. 346).

In conseguenza l'espropriato non è tenuto, domandando la retrocessione, di restituire quella porzione di indennità che corrispondeva al deprezzamento del fondo residuo (Sentenza della Corte di Appello di Genova, 23 gennaio 1877; *Ivi*, 1877, pag. 346).

Il prezzo di questa retrovendita deve essere determinato mediante perizia secondo lo stato attuale della porzione di fondo da retrocedersi come se l'espropriato fosse un terzo (Sentenza della Corte di Appello di Genova, 23 gennaio 1877; *Ivi*, 1877, pagina 346).

Ove col Decreto Prefettizio di espropriazione fosse stato imposto all'espropriato l'obbligo assoluto di accettare la retrocessione dei beni, non occupati dall'espropriante, la non opposizione dell'espropriato non potrebbe valere come adesione, e sarebbe sempre lecito ad esso di sollevare la controversia sulla legalità del Decreto in tale parte (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino, 16 luglio 1873; *Ivi*, 1873, pag. 333).

Il proprietario ha diritto alla retrocessione di quella parte del fondo che nella esecuzione di un'opera pubblica non venne adoperata all'uso per cui egli ne era espropriato (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino, 14 settembre 1870; *Ivi*, 1870, pag. 141).

Alla retrocessione di quella parte di fondo non espropriata deve provvedere l'Autorità amministrativa (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 14 settembre 1870; *Ivi*, 1870, pagina 141).

Quando non sia domandata dall'espropriato la retrocessione di quella parte di terreno che compreso nella espropriazione, non viene occupato dall'opera pubblica, tale retrocessione può giustamente pretendersi dall'espropriante (Sentenza della Corte d'Appello di Milano, 12 settembre 1870; *Ivi*, 1872, pag. 31).

La retrocessione dei fondi espropriati, non occupati per la esecuzione delle opere, è subordinata alla condizione che gli espropriati, o gli aventi ragione da essi, abbiano la proprietà dei beni, da cui fu staccato il fondo espropriato (Parere del Consiglio di Stato, 23 maggio 1878; *Ivi*, 1879, pag. 140).

Se nascessero contestazioni fra l'espropriante e l'espropriato circa la libera proprietà del fondo espropriato ed il diritto dell'espropriato di riavere il fondo medesimo, non è competente a

deciderle l'Autorità amministrativa (Parere del Consiglio di Stato, 23 maggio 1878; *Ivi*, 1879, pag. 140).

Il prezzo del fondo retroceduto deve essere determinato da perizia fatta a norma degli articoli 32 e 33 della Legge stessa, ma non giusta i criterii stabiliti negli articoli successivi (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino, 27 giugno 1879; *Ivi*, 1880, pag. 76).

Il diritto del proprietario espropriato all'indennità relativa per il deprezzamento della parte residua del fondo non espropriato, sorge appena emanato il Decreto di espropriazione, e non è legato alla condizione che il fondo sia realmente occupato (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino, 27 giugno 1879; *Ivi*, 1880, pag. 76).

La retrocessione non importa la risoluzione dell'espropriazione, ma è atto di rivendita separato e indipendente da quella (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino, 27 giugno 1879; *Ivi*, 1880, pag. 76).

Nel caso di espropriazione parziale di un fondo per causa di pubblica utilità, il proprietario ha diritto ad essere indennizzato, non solo del danno risentito pel frazionamento del fondo istesso; ma eziandio del danno speciale derivante dall'esecuzione dell'opera stessa alla parte residua (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma, 2 dicembre 1880; *Ivi*, 1881, pag. 152).

Ha valore di perizia giudiziale la perizia assunta d'ufficio in sede amministrativa nel procedimento di espropriazione per utilità pubblica, ma però tale perizia non vincola l'Autorità giudiziaria, la quale può ordinarne altra complementare, ove non rinvenga in essa elementi sufficienti di convinzione (Sentenza della Corte d'Appello di Milano, 12 settembre 1870; *Ivi*, 1872, pagina 31).

Nelle perizie può porsi la riserva che ad opera compiuta debba procedersi alla misurazione dei terreni effettivamente occupati, per determinare con precisione l'indennità (Sentenza della Corte d'Appello di Milano, 12 settembre 1870; *Ivi*, pag. 31).

Il giuramento dei periti può essere prestato nell'atto della presentazione della relazione di stima al Presidente del Tribunale (Sentenza della Corte d'Appello di Brescia 28 novembre 1872; *Ivi*, 1873, pag. 96).

Non è motivo di nullità l'aver i periti ommesso d'indicare nella loro relazione in modo certo i giorni in cui proseguirono

l'operazione (Sentenza della Corte d'Appello di Brescia, 28 novembre 1872; *Ivi*, 1873, pag. 96).

L'articolo 262 del Codice di Procedura civile non esige che i periti riportino nella loro relazione le osservazioni fatte dalle parti nel rispettivo loro interesse, ma soltanto che ne facciano menzione (Sentenza della Corte d'Appello di Brescia, 28 novembre 1872; *Ivi*, 1873, pag. 96).

Nei casi di occupazione parziale i periti nella loro stima debbono enunciare specificatamente il prezzo che avrebbe avuto l'immobile avanti l'occupazione, e quello che potrà avere la residua parte rimasta, per potere così stabilire l'indennità nella differenza fra i due prezzi (Sentenza della Corte d'Appello di Brescia, 28 novembre 1872; *Ivi*, 1873, pag. 96).

I periti non possono arbitrare anche una somma d'indennità per spese di riordinamento della porzione di proprietà che non viene occupata (Sentenza della Corte d'Appello di Brescia, 28 novembre 1872; *Ivi*, 1873, pag. 96).

Devesi ritenere come osservato il disposto degli articoli 39 e 40 della Legge 25 giugno 1865, quando i periti hanno collocato il giusto prezzo prima dell'occupazione, e quello della parte residuale dopo l'occupazione, e stabilita l'indennità nella differenza tra il 1° ed il 2° prezzo (Sentenza della Corte d'Appello di Genova 13 maggio 1873; *Ivi*, 1874, pag. 124).

Il deposito d'una somma eseguito dall'espropriante non importa accettazione implicita della futura perizia, avendo solo per oggetto di garantire l'espropriato e gli aventi diritti reali sul fondo (Sentenza della Corte di Cassazione di Firenze, 17 marzo 1874; *Ivi*, 1874, pag. 167).

Il vantaggio che l'espropriato risente dalla nuova opera, deve essere detratto dall'indennità, quando sia speciale ed immediato (Sentenza della Corte di Cassazione di Firenze, 12 aprile 1875; *Ivi*, 1875, pag. 383).

L'indennità dovuta in caso d'espropriazione parziale per causa di pubblica utilità, non deve solamente misurarsi dal deprezzamento che lo smembramento cagiona alla parte non espropriata, ma anche dal deprezzamento che può derivarle in conseguenza dell'opera pubblica eseguita (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 4 settembre 1875; *Ivi*, 1876, pag. 53).

Nelle espropriazioni per causa di pubblica utilità per valutare il giusto prezzo devesi tener conto di ogni attuale contingenza

di diritto e di fatto, che renda un immobile più pregevole in commercio (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino, 28 gennaio 1876; *Ivi*, 1876, pag. 150).

Quindi trattandosi di fabbricato costruito ad altezza minore di quella permessa dal regolamento municipale, può valutarsi come coefficiente di tale giusto prezzo anche il valore che gli deriva dal poter essere innalzato fino a raggiungere la misura massima, quando tale alzamento sia possibile per le condizioni proprie del fabbricato, ciò che è materia di apprezzamento (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino, 28 gennaio 1876; *Ivi*, 1876, pag. 150).

Il prezzo di uno stabile espropriato per causa di pubblica utilità deve commisurarsi a quello che al giorno del Decreto Prelettizio di espropriazione il proprietario avrebbe ricavato con una libera contrattazione di vendita senza alcun riguardo all'aumento che per qualsiasi causa abbia potuto acquistare dopo di esso (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma, 1 aprile 1876; *Ivi*, 1876, pag. 239).

Unica norma prescritta dall'articolo 39 della Legge sull'espropriazione per causa di pubblica utilità, al perito e con lui ai giudici, si è che il prezzo sia determinato quale sarebbe nelle condizioni generali del mercato, se i contraenti fossero liberi l'uno di vendere, l'altro di comprare (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma, 3 maggio 1876; *Ivi*, 1876, pag. 268).

Non è attendibile la perizia per cui l'indennità per la parte espropriata venne fissata valutando il valore della medesima ed aggiungendo al relativo importo un tanto per cento per la deteriorazione subita dalla parte residua (Sentenza della Corte d'Appello di Venezia, 16 febbraio 1876; *Ivi*, 1877, pag. 5).

Non è ammissibile come contraria all'ordine dei giudizi, la domanda di condanna dell'espropriante al pagamento di quella somma, che in seguito alla perizia da assumersi sarà per risultare a favore dell'espropriato (Sentenza della Corte d'Appello di Venezia 16 febbraio 1876; *Ivi*, 1877, pag. 5).

La perizia è un mezzo probatorio che non vincola il magistrato a cui solo compete di dirimere col proprio giudizio le controversie (Sentenza della Corte d'Appello di Venezia, 16 febbraio 1876; *Ivi*, 1877, pag. 5; Sentenza della Corte di Cassazione di Roma, 6 aprile 1876; *Ivi*, 1876, pag. 239; Sentenza della Corte di Cassazione di Firenze, 3 luglio 1876; *Ivi*, 1877, pag. 122).

Sebbene l'affitto che si ricava da un fondo sia un criterio comunemente ammesso ed accettato per determinare il prezzo, non è però nè il solo, nè il vero criterio di un tale apprezzamento, sia perchè il contratto abbia data antica, sia perchè condizioni favorevoli alle parti ne diminuiscano od aumentino la corrispon- sione locatizia (Sentenza della Corte d'Appello di Venezia, 2 ago- sto 1876; *Ivi*, 1877, pag. 29).

È erronea la perizia che assunse ad unico criterio della li- quidazione del valore di un fondo espropriato la pigione che se ne ritrae, giacchè elementi diversi ed estrinseci al valore del fondo possono concorrere ad alterare il fitto pattuito (Sentenza della Corte di Cassazione di Firenze, 3 luglio 1876; *Ivi*, 1877, pa- gina 122).

L'espropriante non è responsabile se per effetto della dichia- razione di pubblica utilità, uno dei possessori espropriati sia ve- nuto a perdere il beneficio di una concessione che aumentava il valore del suo fondo compreso nella espropriazione (Sentenza della Corte di Cassazione di Firenze, 17 febbraio 1876; *Ivi*, 1877, pa- gina 171).

La misura dell'indennità deve determinarsi non dal valore che avevano i fondi al giorno della dichiarazione di pubblica utilità, ma che erano già cessate il giorno della emanazione del Decreto Prefettizio (Sentenza della Corte di Cassazione di Firenze, 17 feb- braio 1876; *Ivi*, 1877, pag. 171).

Epper ciò non possono computarsi quelle utilità che esistevano al giorno della dichiarazione di pubblica utilità, ma che erano già cessate il giorno della emanazione del Decreto Prefettizio (Sentenza della Corte di Cassazione di Firenze 17 febbraio 1876; *Ivi*, 1877, pag. 171).

La legge speciale sulle espropriazioni non ha derogato alle regole stabilite nel codice di procedura per quanto attiene alle perizie giudiziali, alle quali debbono assimilarsi quelle che in corso di reclamo vengano ordinate per la stima dei fondi espro- priati secondo la detta legge (Sentenza della Corte di Cassazione di Firenze 7 febbraio 1878; *Ivi*, 1878, pag. 137).

Quando si fa il calcolo dell'indennità dovuta all'utilista di un fondo espropriato per causa di pubblica utilità, si deve dedurre il valore del laudemio (Sentenza della Corte di Cassazione di To- rino 21 novembre 1877; *Ivi*, 1878, pag. 222).

Se pel fatto dell'espropriazione per causa di pubblica utilità

un'area diviene fabbricabile, ne deriva un vantaggio diretto all'espropriato, vantaggio che secondo l'articolo 41 della Legge 25 giugno 1865, deve anzi tenersi a calcolo per determinare una diminuzione nell'indennità da pagarsi per la parte espropriata (Sentenza della Corte d'Appello di Genova 31 dicembre 1877; *Ivi*, 1878, pag. 222).

Si contraddirebbe quindi alla legge se si volesse calcolare questa circostanza per aumentare l'indennità che la legge vuole diminuita (Sentenza della Corte d'Appello di Genova 31 dicembre 1877; *Ivi*, 1878, pag. 222).

I periti chiamati a riferire sulla indennità dovuta al proprietario di un fondo parzialmente espropriato per causa di pubblica utilità non sono tenuti a dichiarare nella loro relazione quale prima dell'espropriazione fosse il valore del fondo stesso, e quale sia attualmente quello della parte residua, purchè dalla perizia risulti essere stata misurata l'indennità su questo valore differenziale (Sentenza della Corte di Cassazione di Firenze 10 febbraio 1879; *Ivi*, 1879, pag. 156).

L'indennità è dovuta al proprietario di un immobile parzialmente espropriato per le servitù che vengono a gravare sulla frazione residuale anche se esse formino oggetto di leggi speciali (Sentenza della Corte di Cassazione di Firenze 10 febbraio 1879; *Ivi*, 1879, pag. 156).

Espropriandosi un fondo per utilità pubblica, il conduttore ha diritto ad una giusta indennità, purchè il suo contratto abbia data certa (Sentenza della Corte d'Appello di Torino 9 maggio 1879; *Ivi*, 1879, pag. 298).

Questo diritto il conduttore può farlo valere, o intervenendo alle trattative tra l'espropriante e l'espropriato, oppure divenuta definitiva tra questi l'indennità, agire per ottenere la sua giusta parte (Sentenza della Corte d'Appello di Torino 9 maggio 1879; *Ivi*, 1879, pag. 298).

Nel primo caso la sua azione può essere diretta contro lo stesso espropriante, nel secondo deve proporsi contro l'espropriato (Sentenza della Corte d'Appello di Torino 9 maggio 1879; *Ivi*, 1879, pag. 298).

Ma se il giudizio è ancora pendente tra l'espropriante e l'espropriato, il conduttore non ha diritto di agire contro il primo e l'espropriato non può pretendere di essere rilevato dall'espropriante per le domande del conduttore (Sentenza della Corte di Appello di Torino 9 maggio 1879; *Ivi*, 1879, pag. 298).

Tanto per la perdita totale del diritto quanto per la diminuzione di questo causata dall'opera di pubblica utilità compete l'indennizzo (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 31 maggio 1879; *Ivi*, 1879, pag. 350).

Ordinandosi con due distinti Decreti Regi un'opera di pubblica utilità, se i medesimi hanno lo stesso ed identico scopo, l'espropriato non ha diritto di far accertare per mezzo di perizia il maggior valore acquistato dal fondo, nel tempo intermedio tra i due Decreti (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 25 Aprile 1879; *Ivi*, 1879, pag. 382).

L'indennità di espropriazione si ragguaglia al valore reale dello stabile spropiato senza tener conto veruno di altri danni che la espropriazione rechi al proprietario o ad altri interessati, o in ispecie all'affittuario (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 5 febbraio 1881; *Ivi*, 1882, pag. 46).

L'indennità spettante all'affittuario per migliorie fatte, o per frutti pendenti, si fa valere da lui contro lo espropriato locatore, e sull'indennità fissata in contraddittorio di questo, salvo il diritto ad esso di impugnarla a tempo debito come insufficiente (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 5 febbraio 1881; *Ivi*, 1882, pag. 46).

L'affittuario non può pretendere nè dallo espropriante, nè dallo espropriato locatore veruna maggiore indennità per pretesi lucri eventuali che vadano perduti per la risoluzione dell'affitto (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 5 febbraio 1881; *Ivi*, 1882, pag. 46).

Neppure l'affittuario può pretendere di avere per tutto il rimanente del tempo convenuto il godimento del prezzo capitale stato pagato al proprietario, e srogato così alla cosa espropriata (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 5 febbraio 1881; *Ivi*, 1882, pag. 46).

Soltanto l'usufruttuario e il creditore ipotecario trasferiscono sul prezzo il diritto reale già loro spettante sulla cosa espropriata (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 5 febbraio 1881; *Ivi*, 1882, pag. 46).

Per la costruzione di un acquedotto imposto per causa di pubblica utilità non è dovuto sull'ammontare dell'indennità di espropriazione l'aumento del 5° che nei casi ordinari viene stabilito dall'articolo 603 del Codice civile (Sentenza della Corte d'Appello di Roma 24 novembre 1881; *Ivi*, 1882, pag. 158).

Il valore del fondo espropriato si desume dallo stato, dalla destinazione e condizioni in cui si trova all'atto della espropriazione, la suscettibilità di migliorie che si riferiscano ad evenienze future, ipotetiche ed incerte nei risultati, non può essere tenuta a calcolo (Sentenza della Corte d'Appello di Perugia 12 giugno 1882; *Ivi*, 1882, pag. 366).

Col deposito dell'indennità alla cassa depositi e prestiti, l'espropriante si libera da ogni obbligo di ulteriori interessi, sebbene per legge di sua istituzione la detta cassa non corrisponda interessi sulle somme depositate, se non dopo un mese dal seguito deposito (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 16 dicembre 1882; *Ivi*, 1883, pag. 299).

L'articolo 46 della Legge sulle espropriazioni, parlando di danno non ha inteso dare regola solo per gli alberi che si tagliano, o per la terra che si scava, ma ancora per le servitù che si inducono (Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli 20 dicembre 1873; *Ivi*, 1874, pag. 93).

L'espropriato ha diritto di essere anche indennizzato dei danni che siano la conseguenza necessaria e diretta della espropriazione, come spese di trasporti di terreno, di ripianamenti, di concime e simili (Sentenza della Corte d'Appello di Bologna 4 agosto 1873; *Ivi*, 1874, pag. 349).

Non ha però diritto ad indennità per maggiori spese di sorveglianza occorse nei suoi fondi, durante la esecuzione dei lavori di espropriazione (Sentenza della Corte d'Appello di Bologna 4 agosto 1873; *Ivi*, 1874, pag. 349).

È conforme alla ragione ed alla legge l'ammissione della domanda d'indennità, non solo per il terreno espropriato, ma anche pel danno recato dall'espropriazione ad altra parte del terreno rimasta in potere del proprietario, e pei lavori necessari a rimetterla nel pristino stato (Sentenza della Corte di Cassazione di Firenze 3 luglio 1876; *Ivi*, 1877, pag. 122.)

L'articolo 40 della Legge 25 giugno 1865, non osta che oltre all'indennità di espropriazione ivi indicata, sieno dovuti allo espropriato speciali indennizzi per danni successivi che la costruzione dell'opera, pel modo con cui fu eseguita, per le condizioni geologiche del terreno, ha prodotto ai restanti fondi, non compresi nella espropriazione (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 4 dicembre 1878; *Ivi*, 1879, pag. 75).

Espropriato parzialmente un fondo per opere di difesa militare,

non sono da calcolarsi per la determinazione delle indennità i danni eventuali ed incerti che al residuo fondo potranno avvenire nelle future contingenze di una guerra, e per la servitù militare a cui in seguito possa rimanere soggetto (Sentenza della Corte d'Appello di Roma 31 dicembre 1879; *Ivi*, 1880, pag. 142).

Per applicarsi l'articolo 41 della Legge sull'espropriazione bisogna che la contrapposizione del maggior valore al danno si verifichi in ogni singolo corpo di cui parte è espropriata, e parte è rimasta al proprietario: di guisa che se diversi sono i fondi e diversi i proprietari, non ha luogo compensazione tra il vantaggio e il danno (Sentenza della Corte d'Appello di Catania, 17 ottobre 1881; *Ivi*, 1882, pag. 158).

Lo stesso è pel caso in cui i diversi fondi od edifizii appartengano allo stesso proprietario (Sentenza della Corte d'Appello di Catania, 17 ottobre 1881; *Ivi*, 1882, pag. 158).

Sono applicabili le norme delle espropriazioni anche quando si versi in tema di deprezzamenti arrecati alle proprietà private per lo abbassamento di livello di una strada pel quale si rendano necessarie opere di riaccordo (Sentenza della Corte d'Appello di Catania, 17 ottobre 1881; *Ivi*, 1882, pag. 158).

Può il Prefetto prima di autorizzare il pagamento dell'indennità, pretendere dalla parte espropriata i documenti necessari a dimostrare che non esistono altri diritti sul fondo soggetto alla espropriazione (Nota del Ministero di Grazia e Giustizia 12 marzo 1866; *Ivi*, 1866, pag. 177).

Ove l'autorizzazione data dal Prefetto al pagamento di una somma depositata alla Cassa Depositi e Prestiti, riguardi gli eredi dell'espropriato o di altri cointeressati, e la successione non sia giustificata da un Decreto del Tribunale, a termine della Legge 11 agosto 1870, la Cassa dei Depositi deve rifiutarsi al pagamento (Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 10 gennaio 1874; *Ivi*, 1874, pag. 33).

L'articolo 55 della Legge 25 giugno 1865, va inteso nel senso che la facoltà accordata al Prefetto di autorizzare il pagamento a favore dell'espropriato, o degli aventi diritto alla somma depositata, sia limitata al caso di accettazione della stima dei periti, o del termine, senza che sia proposto reclamo contro la stessa stima (Parere del Consiglio di Stato 21 marzo 1874; *Ivi*, 1874, pag. 150).

Se vi è reclamo, o vi sono altre contestazioni sul pagamento,

dovendone giudicare i Tribunali ordinarii (articoli 51, 54 e 56 della Legge citata) è più conforme ai principii generali ed all'interesse privato, che i Tribunali provvedano sul pagamento senza bisogno di altre istanze al Prefetto, il quale non dovrebbe infine che eseguire la sentenza dell'Autorità giudiziaria (Parere del Consiglio di Stato 21 marzo 1874; *Ivi*, 1874, pag. 150).

Il prezzo d'indennità è presuntivo e provvisorio, potendo essere impugnato dalle parti finchè non sia consentito dall'espropriato, o dichiarato giusto dal Tribunale (Sentenza della Corte di Cassazione di Firenze 17 marzo 1874; *Ivi*, 1874, pag. 167).

Secondo l'articolo 49 della Legge 25 giugno 1865, si considera come fatto per conto dei proprietarii espropriati il deposito dell'indennità da parte dell'espropriante per causa di pubblica utilità (Sentenza della Corte d'Appello di Casale 2 maggio 1873; *Ivi*, 1874, pag. 170).

Questo deposito tenendo luogo del pagamento dell'indennità ordinata dall'articolo 438 del Codice civile, l'unico obbligo che incombe al proprietario espropriante è quello di consegnare agli espropriati la polizza di deposito, senza che essi abbiano il diritto di avere interesse ad una tassa maggiore di quella portata dalla polizza stessa, e di pretendere che l'espropriante debba far fronte alle spese della riscossione (Sentenza della Corte d'Appello di Casale 2 maggio 1873; *Ivi*, 1874, pag. 170).

Se l'espropriato, dopo la perizia amministrativa si mantiene in silenzio, il deposito della somma che gli fu assegnata, sulla Cassa dei Depositi e Prestiti, acquista il carattere di pagamento liberatorio sino a concorrenza del suo ammontare (Sentenza della Corte d'Appello di Genova 29 novembre 1875; *Ivi*, 1876, pag. 53).

L'espropriato stesso, benchè possa avere diritto a maggiore indennità, su questa somma non può pretendere l'interesse legale del 5 %, ma soltanto quell'interesse che è pagato dalla cassa suddetta (Sentenza della Corte d'Appello di Genova 29 novembre 1875; *Ivi*, 1876, pag. 53).

Quand' anche la costruzione di una ferrovia sia stata legalmente dichiarata di pubblica utilità, tuttavia non è permesso all'appaltatore dei lavori di occupare anche solo temporaneamente i fondi privati, prima che il Prefetto con suo Decreto abbia ordinata la espropriazione e che sia stata depositata l'indennità; e se l'appaltatore ha non ostante occupato tali fondi, compete ai proprietarii rispettivi l'azione possessoria di reintegroamento giusta

l'articolo 594 del Codice civile (Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli 24 aprile 1875; *Ivi*, 1876, pag. 53).

In tema di espropriazioni non è conveniente che il Prefetto col suo Decreto di svincolo giudichi della inefficacia delle iscrizioni ipotecarie tanto giudiziali che convenzionali o dotali, le quali non sieno state regolarizzate in conformità del Codice civile vigente, dichiarandole come non esistenti e quindi disponga il pagamento libero al proprietario della somma depositata (Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia 8 luglio 1876; *Ivi*, 1876, pag. 302).

Invece la più retta interpretazione della legge e la prudenza, consigliano che il Prefetto rimetta le parti a provvedersi dinanzi al Tribunale (Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia 8 luglio 1876; *Ivi*, 1876, pag. 302).

Nel caso di espropriazione di un fondo enfiteutico di diretto dominio di un ente morale, non può presumersi essersi pagata integralmente l'indennità all'utilista per l'effetto di ritenerlo obbligato al pagamento del canone anche posteriormente all'espropriazione, ma ciò deve essere provato dal direttario (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 27 ottobre 1880; *Ivi*, 1881, pagina 175).

L'indennità dell'espropriazione non produce interessi a favore dell'espropriato per tutto il tempo pel quale non potè essergli pagata per fatto ad esso imputabile (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 8 marzo 1881; *Ivi*, 1882, pag. 14).

Se i beni da espropriare non appariscono liberi, l'espropriante che invece di fare il deposito dell'indennità, la tenne a disposizione dell'espropriato, finchè questi avesse presentato tutti i documenti giustificativi, non è tenuto a corrispondergli gli interessi durante tutto il tempo all'uopo occorso (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 8 marzo 1881; *Ivi*, 1882, pag. 14).

Il deposito da farsi dall'espropriante non è necessario che sia preceduto dall'offerta (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 8 marzo 1881; *Ivi*, 1882, pag. 14).

L'articolo 51 della Legge 25 giugno 1865 stabilisce il termine di 30 giorni per proporre avanti l'Autorità giudiziaria competente le istanze contro la stima fatta dai periti, o contro la liquidazione delle spese, per cui questo termine deve ritenersi perentorio, e non vale ad interromperlo l'essersi adita un'Autorità giudiziaria incompetente (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 12 luglio 1872; *Ivi*, 1872, pag. 350).

Il diritto di opporsi alla perizia giudiziale a termine dell' articolo 34 della Legge 25 giugno 1865 spetta all' espropriante al pari che all' espropriato, senza obbligo di depositare prima la somma che intende che sia diminuita (Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli 9 ottobre 1872; *Ivi*, 1872, pag. 383).

L' espropriante può impugnare nella via giudiziale la stima fatta dai periti nominati dal Tribunale a senso degli articoli 32 e 51 della Legge 25 giugno 1865 (Sentenza della Corte d' Appello di Brescia 28 novembre 1872; *Ivi*, 1863, pag. 96; Sentenza della Corte d' Appello di Roma 11 luglio 1873; *Ivi*, 1873, pag. 331; Sentenza della Corte di Cassazione di Firenze 17 marzo 1874; *Ivi*, 1874, pag. 167).

Il deposito eseguito dall' espropriante delle somme risultanti dalla perizia e la fatta occupazione dei beni espropriati non sono atti che importino rinunzia per parte dell' espropriante al diritto di impugnare la stima (Sentenza della Corte d' Appello di Brescia 28 novembre 1782; *ivi*, 1873, pag. 96; Sentenza della Corte d' Appello di Roma 11 luglio 1873; *Ivi*, 1873, pag. 331).

Tanto per l' espropriante come per l' espropriato il termine per fare opposizione decorre dal giorno della notificazione a questo ultimo del decreto di espropriazione (Sentenza della Corte di Cassazione di Firenze 15 maggio 1874; *Ivi*, 1874, pag. 217).

L' opposizione fatta dall' espropriante nel termine legale ha efficacia di fronte a tutti, così dinanzi all' espropriato, come ai terzi (Sentenza della Corte di Cassazione di Firenze 15 maggio 1874; *Ivi*, 1874, pag. 217).

L' articolo 54 della Legge sull' espropriazione non toglie all' espropriante ed all' espropriato, che abbiano fatto opposizione, il diritto di ottenere aumento o diminuzione del prezzo, ma solo vieta ai terzi di fare opposizione decorsi 30 giorni dall' inserzione del Decreto nella *Gazzetta Ufficiale* (Sentenza della Corte di Cassazione di Firenze 15 maggio 1874; *Ivi*, 1874, pag. 217).

Proposta dall' espropriato regolare opposizione contro la stima, se il Tribunale ordina una nuova perizia sul valore dell' indennità e intorno al progetto dei lavori sopra il fondo espropriato, il Prefetto non può essere messo fuori di causa, ma deve rimanervi fino a che non sia stato deciso definitivamente sull' opposizione promossa (Sentenza della Corte d' Appello di Napoli 7 settembre 1874; *Ivi*, 1874, pag. 379).

Nell' espropriazione per causa di utilità pubblica i termini

utili per reclamare il prezzo della cosa espropriata, e per opporsi al pagamento sono dalla Legge stabiliti, tanto nell'interesse della pubblica Amministrazione, quanto nell'interesse dei terzi (Sentenza della Corte di Cassazione di Palermo 3 febbraio 1874; *Ivi*, 1875, pag. 237).

Le azioni che gravavano la cosa espropriata non si riversano sul prezzo, nè lo seguono nelle mani di colui nel quale ha fatto passaggio; ma verso costui esse si convertono in azioni personali (Sentenza della Corte di Cassazione di Palermo 3 febbraio 1874; *Ivi*, 1875, pag. 237).

Non solo l'espropriato, ma anche l'espropriante possono proporre avanti l'Autorità giudiziaria le loro ragioni contro la perizia (Sentenza della Corte d'Appello di Brescia 10 giugno 1868; *Ivi*, 1868, pag. 317; Sentenza della Corte d'Appello di Venezia 23 dicembre 1875; *Ivi*, 1876, pag. 93; Sentenza della Corte d'Appello di Roma 11 luglio 1873; *Ivi*, 1873, pag. 331; Sentenza della Corte di Cassazione di Firenze 17 marzo 1874; *Ivi*, 1874, pag. 167; Sentenza della Corte d'Appello di Palermo 16 giugno 1879; *Ivi*, 1880, pag. 74).

Il termine di giorni 30 decorre per l'uno e per l'altro dalla notificazione del decreto di espropriazione ed anche senza chiedere la nullità della perizia, è aperto l'adito a dimostrare ch'essa è erronea nei suoi calcoli o nei suoi risultamenti (Sentenza della Corte d'Appello di Venezia 23 dicembre 1875; *Ivi*, 1876, pag. 93).

Non sono motivi di nullità della perizia gli errori di calcolo o di apprezzamento ed i difetti intrinseci di essa (Sentenza della Corte d'Appello di Venezia 23 dicembre 1875; *Ivi*, 1876, pag. 93).

Le pratiche amministrative per ottenere gli indennizzi a termine della legge sulle espropriazioni per causa di utilità pubblica, essendo facoltative, gl'interessati possono adire direttamente i Tribunali, senza prima ricorrere all'Autorità amministrativa (Sentenza della Corte di Cassazione di Firenze 24 maggio 1875; *Ivi*, 1876, pag. 111).

L'opposizione ad un'espropriazione fondata sopra i danni eventuali che possono derivare ad uno stabile, non offre campo per la sua generalità ad esame, e non può arrestare la invocata dichiarazione di pubblica utilità, salvo in ogni caso a discutersi in altra sede dei danni eventuali che potrebbero derivare al detto stabile (Parere del Consiglio di Stato 9 agosto 1876; *Ivi*, 1877, pag. 171).

L'ufficio del Prefetto a cui sia stata trasmessa dal Presidente del Tribunale la relazione della perizia dei beni da espropriarsi, è limitato a constatare quali siano le somme che il perito giudicò costituire la giusta indennità dovuta all'espropriato, e qualunque sia ordinarne il deposito, indi constatare se il deposito sia stato fatto per pronunciare l'espropriazione e autorizzare la occupazione dei beni (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 7 marzo 1878; *Ivi*, 1878, pag. 188).

La perizia non può essere impugnata dall'espropriato salvo che dopo l'espropriazione, e davanti la competente Autorità giudiziaria (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 7 marzo 1878; *Ivi*, 1878, pag. 188).

Il detto divieto riguarda tanto l'espropriando quanto l'espropriante (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 7 marzo 1878; *Ivi*, 1878, pag. 188).

Anche l'espropriante può dopo l'espropriazione impugnare la stima (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 7 marzo 1878; *Ivi*, 1878, pag. 188).

Però egli non ha obbligo di notificare l'atto di opposizione al Prefetto (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 7 marzo 1878; *Ivi*, 1878, pag. 188).

Anche in tema di forzata espropriazione sono applicabili gli articoli 269 e 270 del Codice di Procedura civile; quindi la perizia essendo un semplice parere non vincola l'Autorità giudiziaria che può sempre giudicare secondo la propria convinzione (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 27 febbraio 1878; *Ivi*, 1878, pag. 188).

La disposizione dell'articolo 664 del Codice di Procedura civile per la quale non si fa luogo a reclamo contro la relazione di periti per quanto riguarda il valore, è inapplicabile alla espropriazione forzata (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 27 febbraio 1878; *Ivi*, 1878, pag. 188).

Non viola l'articolo 39 della Legge 25 giugno 1865, la sentenza che nel determinare il valore dell'immobile espropriato si attiene alla media dei contratti di vendita liberamente conclusi nelle medesime circostanze (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 27 febbraio 1878; *Ivi*, 1878, pag. 188).

Il criterio col quale dai giudici del merito si deviene alla determinazione della media, è incensurabile in Cassazione (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 27 febbraio 1878; *Ivi*, 1878, pag. 188).

Chi ritiene leso il suo diritto di proprietà dalla esecuzione di un'opera di pubblica utilità, non può pretendere la riforma o la rimozione dell'opera pubblica, ma deve stare pago del risarcimento del danno corrispondente alla lesione del suo diritto (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 31 maggio 1879; *Ivi*, 1879, pag. 350).

L'Autorità giudiziaria è competente a statuire solo sull'indennità, non sulla riforma o rimozione dell'opera di pubblica utilità (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 31 maggio 1879; *Ivi*, 1879, pag. 350).

L'articolo 51 della Legge 25 giugno 1865 sulle espropriazioni, disponendo che ognuna delle parti possa contro la stima dei beni e la liquidazione delle relative spese, proporre le sue istanze avanti l'Autorità competente, non designa che la competenza assoluta, quella, cioè, per ragione di materia o valore, non già la relativa quella, cioè, per sola ragione di territorio (Sentenza della Corte d'Appello di Venezia 11 febbraio 1879; *Ivi*, 1880, pag. 76).

Tale competenza relativa deve ritenersi già determinata dai precedenti articoli 31 e 34 e dal susseguente articolo 58 della stessa Legge, i quali l'attribuiscono al foro *rei sitae* (Sentenza della Corte d'Appello di Venezia 11 febbraio 1879; *Ivi*, 1880, pag. 76).

Le dette istanze poi, tanto più dovrebbero ritenersi di competenza del luogo ove sono situati i beni espropriati, in quanto fossero dirette ad impugnare la perizia non solamente per avere male determinata l'indennità, ma eziandio per aver contemplato dei beni non designati nel piano particolareggiato di cui parla l'articolo 16 della Legge (Sentenza della Corte d'Appello di Venezia 11 febbraio 1879; *Ivi*, 1880, pag. 76).

Decade dal diritto di ricorso l'espropriante il quale notifica senza riserva il Decreto Prefettizio che stabilisce l'indennità nella misura risultante dalla perizia, e deposita l'indennità stessa (Sentenza della Corte d'Appello di Palermo 16 giugno 1879; *Ivi*, 1880, pag. 174).

L'articolo 57 della Legge sulla espropriazione nell'attribuire all'usufruttuario dei beni espropriati il diritto di farsi indennizzare dal proprietario, non gli nega però il diritto di rivolgersi direttamente anche in via giudiziaria contro l'espropriante per ottenere che sia liquidata l'indennità di espropriazione in contrad-

dittorio del nudo proprietario (Sentenza della Corte d'Appello di Torino 21 dicembre 1881; *Ivi*, 1882, pag. 269).

Però egli non può esigere la somma liquidata, salvo mediante cauzione, ove non ne sia dispensato dal titolo o dalla legge, oppure mediante le cautele prescritte dall'articolo 498 del Codice civile (Sentenza della Corte d'Appello di Torino 21 dicembre 1881; *Ivi*, 1882, pag. 269).

L'articolo 51 della Legge sulla espropriazione attribuisce la facoltà di fare opposizione alla stima dei periti non solo all'espropriato, ma anche all'espropriante (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 11 luglio 1882; *Ivi*, 1882, pag. 320).

La decadenza che s'incorre per non aver proposta in giudizio l'opposizione entro 30 giorni dalla notificazione del Decreto Prefettizio che pronuncia l'espropriazione è opponibile all'espropriante od all'espropriato che prende l'iniziativa del giudizio di opposizione, non già al convenuto (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 11 luglio 1882; *Ivi*, 1882, pag. 320).

Il fondo espropriato si deve ritenere passato in proprietà dell'espropriante quando sia stata depositata l'indennità liquidata dai periti, ed il Prefetto abbia emanato il Decreto che pronuncia la espropriazione, benchè sia pendente il giudizio d'opposizione alla perizia (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 11 luglio 1882; *Ivi*, 1882, pag. 320).

In pendenza del giudizio di opposizione alla perizia, come nulla si oppone al passaggio della proprietà acquistata all'espropriante, così non impedisce che gli oggetti antichi scoperti nella escavazione del suolo cadano ad esclusivo profitto dell'espropriante (Sentenza della Corte di Cassazione in Roma 11 luglio 1882; *Ivi*, 1882, pag. 320).

Se per la circostanza di essere stato dall'espropriante occupato il fondo prima del deposito della indennità peritata, l'espropriato ritenga avere diritto ad una indennità maggiore, deve far valere le sue ragioni in linea di opposizione alla perizia nel termine di cui è all'articolo 51 della Legge sulla espropriazioni (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 16 dicembre 1882; *Ivi*, 1883, pag. 299).

Trascorso questo termine senza reclamo, l'indennità depositata diventa definitiva, e l'espropriante non può pretendere una maggiore per altra via, come, per esempio, col chiedere gli interessi del prezzo depositato dallo espropriante (Sentenza della

Corte di Cassazione di Torino 16 dicembre 1882; *Ivi*, 1883, pag. 299).

In materia di espropriazione per utilità pubblica appartiene all'Autorità giudiziaria il rifiutare l'applicazione di quei decreti del potere esecutivo che riconosce contrari alla Legge (Sentenza della Corte d'Appello di Genova 6 aprile 1867; *Ivi*, 1868, pagina 156).

Dopochè una Legge ha dichiarato di pubblica utilità la costruzione di una data opera e l'Autorità amministrativa in esecuzione di tale Legge provide con appositi decreti per i lavori all'uopo necessari, il Pretore è incompetente a pronunciare sull'istanza fatta per l'inibizione della continuazione dei lavori per danni temuti, ad ammettere provvedimenti a tale scopo, e ad imporre una cauzione per poter proseguire i lavori (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 12 febbraio 1869; *Ivi*, 1869, pag. 278).

Sempre quando si tratta di opere e lavori tecnici, l'Autorità amministrativa si è quella che deve riconoscerne la pubblica utilità e provvedere alla loro esecuzione, essendo demandata al potere giudiziario la sola facoltà di provvedere ed ordinare che senza impedimento delle opere e dei lavori siano risarciti quei danni cui per l'esecuzione delle stesse opere andassero soggetti i privati (Sentenza della Corte d'Appello di Genova 5 febbraio 1869; *Ivi*, 1869, pag. 298).

Gli atti amministrativi non possono essere revocati o modificati se non sopra ricorso alle Autorità amministrative competenti (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 14 settembre 1870; *Ivi*, 1871, pag. 141).

Spetta all'Autorità giudiziaria il giudicare sulle illegalità della occupazione commessa dall'espropriante e sulla conseguente indennità (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 14 settembre 1870; *Ivi*, 1871, pag. 141).

Quando la illegalità dell'occupazione risulta dall'uso mancato dei beni, già compresi nella espropriazione, i Tribunali non possono provvedere per la restituzione o per l'indennità, se prima l'Autorità amministrativa non abbia dichiarato quali dei beni occupati non servano più all'opera pubblica (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 14 settembre 1870; *Ivi*, 1871, pagina 141).

L'Autorità giudiziaria applica gli atti amministrativi in quanto

sieno conformi alle leggi (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 14 settembre 1870; *Ivi*, 1871, pag. 141).

Appartiene all'Autorità giudiziaria la contestazione in materia di espropriazione per pubblica utilità, nella quale dall'espropriato si pretenda il rimborso di quanto ha pagato per contributo fondiario sui terreni occupati (Parere del Consiglio di Stato 23 marzo 1875; *Ivi*, 1875, pag. 280).

Per la espropriazione per causa di pubblica utilità, la legge ha destinato due ordini di competenze, l'una tutta amministrativa e ristretta al rapporto con la pubblica utilità, e l'altra tutta civile che versa soltanto sulla giustizia dell'indennizzo, e sul diritto dei terzi sul fondo espropriato (Sentenza della Corte d'Appello di Venezia 21 luglio 1875; *Ivi*, 1876, pag. 9).

Pronunciata la espropriazione, ed autorizzata la occupazione dei beni, l'esecuzione e il compimento dell'opera di pubblica utilità, procede indipendentemente da qualunque interesse privato, il quale resta bene assicurato col deposito; d'onde segue che la Autorità giudiziaria non potrebbe a causa dell'ingiustizia dell'indennizzo sospendere i lavori dell'opera (Sentenza della Corte d'Appello di Venezia 21 luglio 1875; *Ivi*, 1876, pag. 9).

Appartiene all'Autorità giudiziaria di risolvere le questioni che insorgano sulla stima fatta dai periti in via amministrativa dei fondi espropriati (Parere del Consiglio di Stato 10 marzo 1877; *Ivi*, 1877, pag. 150).

I Tribunali sono incompetenti a dichiarare nulla la deliberazione del Consiglio comunale, e gli altri atti emessi dall'Autorità amministrativa, compreso il Decreto Prefettizio, con cui si ordinò la espropriazione degli stabili (Parere del Consiglio di Stato 10 marzo 1877; *Ivi*, 1877, pag. 150).

In materia di espropriazione per pubblica utilità, la competenza giudiziaria è limitata alle controversie riguardanti la determinazione dell'indennità (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 30 dicembre 1878; *Ivi*, 1879, pag. 140).

Non può quindi l'Autorità giudiziaria inibire la continuazione dei lavori su di un terreno, del quale il Prefetto in base all'articolo 48 della Legge 25 giugno 1865, abbia pronunciato l'espropriazione ed autorizzato l'occupazione (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 30 dicembre 1878; *Ivi*, 1879, pag. 140).

Non vale a giustificare l'inibitoria la pendenza del giudizio sull'indennità, e la considerazione che, cambiato lo stato del fondo

espropriato, possano venir meno gli elementi per la determinazione del valore del fondo stesso (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 30 dicembre 1878; *Ivi*, 1879, pag. 140).

Nulla rileva il non essersi proceduto all'effettivo deposito dell'indennità, perchè trattandosi di espropriazione per costruzione di una strada obbligatoria il Municipio siasi valso della facoltà datagli dall'articolo 11 della Legge 30 agosto 1868, di ritenere per un decennio il prezzo di espropriazione, corrispondendo all'espropriato l'interesse del 5 per $\%$ (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 30 dicembre 1878; *Ivi*, 1879, pag. 140).

I Tribunali ordinari sono incompetenti a esaminare se in materia di espropriazione per pubblica utilità la relativa dichiarazione sia stata emessa con le forme designate dalla Legge (Sentenza della Corte d'Appello di Torino 17 settembre 1880; *Ivi*, 1881, pag. 79).

Nel caso d'inosservanza delle forme, può l'Autorità giudiziaria, pur non modificando l'atto dell'Autorità amministrativa col quale fu irregolarmente riconosciuto l'interesse pubblico dell'opera da eseguirsi, dichiararlo inefficace nella specie sottoposta alla sua cognizione (Sentenza della Corte d'Appello di Torino 17 settembre 1880; *Ivi*, 1881, pag. 79).

Del pari può l'Autorità giudiziaria in pendenza di tal giudizio sull'inefficacia di quell'atto, emanare provvedimenti ed inhibitorie, a tutela dei diritti dell'opponente (Sentenza della Corte d'Appello di Torino 17 settembre 1880; *Ivi*, 1881, pag. 79).

In tema di espropriazioni l'Autorità giudiziaria è competente a conoscere della domanda diretta, non già a far chiamare nullo per sè stesso e nei rapporti che ha coll'interesse pubblico il Decreto Prefettizio, nè che esso sia revocato o modificato; ma a non farlo considerare come Decreto di regolare espropriazione, e perciò come non avvenuto (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 8 febbraio 1883; *Ivi*, 1883, pag. 316).

L'illegalità od ingiustizia della procedura di un atto dell'Autorità amministrativa, in quanto attiene alle forme ed agli incombenenti all'uopo statuiti a garanzia dei diritti dei privati, costituisce violazione di legge ed è materia che rientra per sua natura nell'orbita della competenza giudiziaria (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 8 febbraio 1883; *Ivi*, 1883, pag. 316).

Entra nella competenza dell'Autorità giudiziaria l'esaminare, se un Decreto Prefettizio emesso in tema d'espropriazione per

utilità pubblica, sia rivestito delle forme volute dalla Legge 25 giugno 1865 (Sentenza della Corte d' Appello di Casale 18 dicembre 1882; *Ivi*, 1883, pag. 299).

Un atto amministrativo può essere dichiarato inefficace dall'Autorità giudiziaria se vi ha violazione di forme sostanziali, ma non può inibirsi la esecuzione, anche se vi ha riscontrato il diritto di opposizione contro l'esecuzione di un Decreto di espropriazione per pubblica utilità (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma (a sezioni riunite) 14 maggio 1881; *Ivi*, 1882, pag. 27).

Perciò i tribunali non sono competenti a rilasciare inibitorie contro l'esecuzione di quel Decreto a tutela dei diritti del privato (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma (a sezioni riunite) 14 maggio 1881; *Ivi*, 1882, pag. 27).

La Legge sull'espropriazione definisce i limiti delle due autorità amministrativa e giudiziaria a guarentigia degli interessati; riserva alla prima la ricognizione dell'utilità pubblica, e tutto ciò che appartiene all'esecuzione e al compimento dell'opera; attribuisce alla seconda le questioni dell'indennità e sui diritti reali da farsi valere su di essa (Sentenza della Corte d' Appello di Torino 25 maggio 1877; *Ivi*, 1877, pag. 382).

L'Autorità giudiziaria non può revocare, nè modificare un atto amministrativo, ma deve limitare il suo giudizio a quella riparazione che può essere dovuta per la lesione dell'interesse privato (Sentenza della Corte d' Appello di Torino 25 maggio 1877; *Ivi*, 1877, pag. 382).

In tema di espropriazione per utilità pubblica, il Tribunale può esaminare se le formalità stabilite dalla legge siano state osservate (Sentenza della Corte d' Appello di Torino 25 maggio 1877; *Ivi*, 1877, pag. 382).

TITOLO VI.

PRIVATIVE INDUSTRIALI NAZIONALI¹
ED ESTERE.

CAPITOLO I.

PRIVATIVE NAZIONALI.

Quando un'invenzione o scoperta dicesi industriale. —

Un'invenzione o scoperta dicesi industriale (e quindi privilegiabile) quando ha direttamente per oggetto:

- 1.° Un prodotto o risultamento industriale;
- 2.° Uno strumento, macchina, ordigno, o disposizione meccanica qualunque;
- 3.° Un processo, o metodo di produzione industriale;
- 4.° Un motore, o l'applicazione industriale di una forza già nota;
- 5.° L'applicazione tecnica di un principio scientifico, purchè dia immediati risultamenti industriali: nel qual caso la privativa è limitata ai soli risultamenti espressamente indicati dall'autore.

Quando un'invenzione o scoperta considerasi come nuova. — Considerasi come nuova un'invenzione o scoperta industriale quando prima non fu conosciuta o quando, pure avendosene qualche notizia, ignoravansi i particolari necessarii alla sua attuazione.

Invenzione già privilegiata all'estero: diritto di ottenerne privativa nello Stato. — Una invenzione già privilegiata all'estero, quantunque pubblica, per effetto della privativa straniera, conferisce al suo autore o ai suoi aventi causa il diritto di ottenerne privativa nello Stato, purchè se ne domandi l'at-

¹ Regolamento 31 gennaio 1864.

testato prima che spiri la privativa straniera e prima che altri abbia liberamente importata e attuata nel Regno la stessa invenzione.

Modificazioni di un'invenzione munita di privativa. — Ogni modificazione di un'invenzione munita di privativa tuttora vigente dà diritto a un attestato di privativa senza pregiudizio di quello che già esiste per l'invenzione principale.

Invenzioni che non possono ottenere privativa. — Non possono costituire argomento di privativa:

1.° Le invenzioni o scoperte concernenti industrie contrarie alle leggi, alla morale, e alla sicurezza pubblica;

2.° Le invenzioni o scoperte che non hanno per iscopo la produzione di oggetti materiali;

3.° Le invenzioni o scoperte puramente teoriche;

4.° I medicamenti di qualunque specie.

Importanza dell'attestato di privativa. — L'attestato di privativa non garantisce l'asserita utilità o realtà dell'invenzione, nè prova l'esistenza dei caratteri richiesti dalla legge, affinché sia valida ed efficace la privativa.

Privativa per un oggetto nuovo o per un agente, processo, ecc.: che cosa comprende e qual diritto conferisce. — La privativa per un oggetto nuovo comprende la sua esclusiva fabbricazione e vendita. La privativa per adoprare in un'industria un agente, processo, metodo, strumento, macchina, congegno, ecc., inventato o scoperto, conferisce la facoltà di impedire che altri lo adoperi. Però se colui che gode la privativa somministra egli stesso le preparazioni o i mezzi meccanici privilegiati, si presume che abbia nel tempo stesso concesso il permesso di farne uso, purchè non esistano patti in contrario.

Attestati di complemento per ogni modificazione. — L'autore di un'invenzione già munita di privativa può chiedere un attestato di complemento per ogni modificazione; il quale attestato estende alla modificazione, dal giorno in cui se ne presentò la domanda, gli effetti della privativa principale per tutta la sua durata.

Da chi può essere domandata la privativa. — La privativa può essere domandata da nazionali, stranieri, individui, corporazioni, società, corpi morali, o da più individui collettivamente.

Effetti di una privativa di fronte ai terzi. — Gli

effetti di una privativa rispetto ai terzi cominciano dal momento in cui ne fu prodotta la domanda.

Durata di una privativa. — La durata di una privativa non può essere maggiore di 15 anni, nè minore di 1, cominciando sempre a contare dall'ultimo giorno di un trimestre (il giorno più vicino alla data della domanda).

La durata di una privativa per invenzioni già privilegiate all'estero non può eccedere quella della privativa straniera concessa pel termine più lungo, e in ogni caso non oltrepasserà 15 anni.

Prolungamento della durata. — Una privativa concessa per meno di quindici anni può essere prolungata in modo però che col prolungamento non si oltrepassino i 15 anni. Il prolungamento della privativa principale comprende anche quello degli attestati completivi.

Riduzione dell'attestato di privativa. — Entro i primi sei mesi della durata di una privativa, il titolare di essa può chiedere che l'attestato sia ridotto ad una parte della descrizione unita alla privativa, indicando la parte da escludere. Perciò si rilascia un attestato di riduzione, che dura quanto la privativa principale.

Entro i detti primi sei mesi non si conferiscono attestati per modificazioni che al solo titolare della privativa. Se terze persone domandano un simile attestato, devono presentare domanda e documenti in plico suggellato, che sarà aperto solamente in capo a sei mesi; menzionandosi nel processo verbale di deposito che il richiedente domanda il conferimento, a tempo debito, di un attestato per modificazione dell'invenzione di cui s'indicherà il titolo.

Trasferimento di privativa. — Ogni atto di trasferimento di una privativa deve essere registrato al Ministero, e non ha effetto rispetto ai terzi che dalla data della registrazione. L'acquirente della privativa subentra nell'obbligo di pagare le restanti tasse; ma se la privativa è ceduta soltanto in parte, non si fa registrazione del trasferimento se non si pagano in una sola volta le annualità restanti.

Facoltà di prender cognizione di quanto concerne una privativa. — Si può aver notizia o prendere cognizione della descrizione e dei disegni di una privativa (dopo il termine di 3 mesi dalla sua data) e farne far copia, facendone domanda

al direttore dell'Ufficio delle privative in Roma dove sono conservate.

Pubblicazione dell'elenco delle privative. — L'elenco delle privative è pubblicato dalla *Gazzetta Ufficiale* ogni trimestre: le descrizioni e i disegni si pubblicano ogni quindici giorni dal *Bollettino Ufficiale della proprietà industriale, letteraria ed artistica*, copia del quale viene inviata alle Prefetture, alle Camere di Commercio, e ai Procuratori del Re.

Quando un attestato di privativa è nullo. — Un attestato di privativa è nullo se concerne invenzioni o scoperte che non possono costituire argomento di privativa; se, per malizia del richiedente, il titolo non corrisponde all'oggetto; se la descrizione è insufficiente o dissimula e trascura qualche indicazione necessaria alla attuazione pratica dell'invenzione; se l'invenzione non è nuova, o non è industriale; se si tratta di una modificazione concessa entro i sei mesi riservati al titolare (vedi più addietro); se si tratta di una modificazione che non concerne l'invenzione principale; se si tratta di un prolungamento chiesto dopo spirato il termine della privativa (per la domanda di prolungamento, non è concessa la dilazione di 3 mesi accordata al § 84 del Regolamento pel pagamento delle annualità).

Cessazione di validità di una privativa. — Una privativa, a tenore del citato § 84, cessa di essere valida:

1.° Se non si pagano le annualità entro 3 mesi dalla scadenza;

2.° Se, nel caso che la privativa fu concessa per 5 anni o meno, l'invenzione non fu messa in pratica entro l'anno consecutivo al conferimento, oppure se per un anno continuo ne fu sospeso l'esercizio;

3.° Se, nel caso che la durata sia più di 5 anni, non se ne fece l'applicazione entro due anni, o se se ne sospese l'esercizio per 2 anni continui.

Nei casi 2° e 3°, però, la privativa resta valida se l'inazione fu effetto di cause indipendenti dalla volontà del titolare (fra le quali cause non è compresa la mancanza di mezzi pecuniari).

Elenco degli attestati decaduti: pubblicazione. — L'elenco degli attestati decaduti per non effettuato pagamento dell'annualità viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, e distribuito alle Prefetture, alle Camere di Commercio e ai Procuratori del

Re, i quali all'uopo promoveranno azione di annullamento. Chi vi è erroneamente compreso può reclamare alla Prefettura.

Azioni per nullità di privativa. — L'azione, affinché venga dichiarata nulla una privativa, sarà sperimentata davanti ai Tribunali di Circondario e istruita e giudicata in via sommaria.

Il Procuratore del Re può direttamente domandare che la privativa sia annullata, anche senza attendere l'azione privata, nei casi preveduti di sopra (Vedasi: *Quando un attestato di privativa è nullo e Cessazione di validità*).

Il Tribunale prima di pronunciarsi sulle nullità, potrà o dovrà sopra istanza di una delle parti, sentir l'avviso di tre periti.

Frodi e contravvenzioni di privativa. — Le frodi e contravvenzioni di una privativa costituiscono un reato punibile con multa fino a L. 500. Gli oggetti contraffatti o adoperati in contravvenzione della privativa, non che gli strumenti per produrli, sia presso il contraffattore che presso i venditori, sono dati in proprietà al possessore della privativa; il quale avrà anche diritto al rifacimento dei danni, a meno che il possessore degli oggetti sia esente da dolo o colpa.

Esercizio dell'azione correzionale: querela della parte lesa; sequestro degli oggetti contraffatti. — L'azione correzionale contro i reati suddetti non può essere esercitata senza querela della parte lesa. Il Presidente del Tribunale di Circondario, può, dietro domanda di questa, ordinare il sequestro o la descrizione degli oggetti contraffatti o adoprati in contravvenzione della privativa, purchè non addetti ad uso puramente personale. L'attore, se autorizzato dal Presidente, può assistere al sequestro od alla descrizione. Il sequestro o la descrizione perdono ogni efficacia, se negli otto giorni successivi non sono seguiti da istanza giudiziale; nel qual caso danno diritto a risarcimento di danni.

Domande di privativa: norme relative. — La domanda di un attestato di privativa si dirige al Ministero d'agricoltura, industria e commercio per mezzo della Prefettura o Sottoprefettura locale. La domanda (in carta bollata di lire 0,50) da firmarsi dall'inventore o suo mandatario, deve contenere:

1.º Nome, cognome, patria e domicilio del richiedente e suo mandatario, se è il caso;

2.º Il titolo preciso dell'invenzione, indicando altresì se si chiede la privativa per fabbricare e vendere esclusivamente l'og-

getto nuovo da brevettare, ovvero per adoprare esclusivamente il nuovo processo in determinate industrie ;

3.° La durata per cui si chiede la privativa.

Non si può con una sola domanda chiedere più attestati, o chiedere un solo attestato per più invenzioni.

Documenti a corredo della domanda. — Alla domanda si devono unire:

1.° La descrizione esatta e completa dell'invenzione, contenente i particolari necessari per metterla in atto, in italiano e in francese ed in triplo originale firmato (in carta bollata di lire 0,50), intestandola come segue: *Descrizione del trovato avente per titolo*, ecc.;

2.° I disegni (oltre i modelli se il richiedente gli giudica necessari) in triplo originale firmato e bollato.

I disegni saranno delineati in inchiostro di china, litografati od incisi, in scala metrica e nella più piccola proporzione possibile: e dovrebbero avere, secondo il R. Decreto 16 settembre 1869, uno dei seguenti formati:

cm. 15 × 20; 20 × 30; 30 × 40.

Praticamente, però, basta che il disegno sia fatto nella minor scala compatibile colla chiarezza e non ecceda in ogni caso centimetri 30 × 40; in caso contrario si sospende il corso della domanda sino a presentazione d'una copia, non bollata, del disegno in scala ridotta;

3.° La ricevuta del demanio delle tasse pagate;

4.° Il titolo originale o in copia legale della privativa ottenuta all'estero se si domanda un attestato d'importazione, invece che d'invenzione. Quando il richiedente è cessionario di colui che gode la privativa estera, deve anche presentare il titolo comprovante che a lui furono trasferiti i diritti dell'inventore;

5.° La procura legale del mandatario, se è il caso;

6.° L'elenco delle carte presentate (in carta da bollo di lire 0,50).

Per domande di attestati di complemento o di riduzione si procede egualmente, senza però indicare la durata, richiamando nel titolo e nella domanda l'oggetto modificato o ridotto.

La nuova descrizione in caso di riduzione o di schiarimento, sarà intestata: *Descrizione ridotta (od esplicita) del trovato che ha per titolo*, ecc.

Alla domanda per prolungamento di privativa si unirà il titolo comprovante la proprietà della privativa, la ricevuta della tassa, la procura, se è il caso, e l'elenco delle carte presentate.

Tasse: tassa proporzionale e tassa annuale. — La *tassa proporzionale* è di tante volte L. 10 quanti sono gli anni per i quali si chiede la privativa; la *tassa annuale* è di L. 40 all'anno pel primo triennio, di L. 65 pel secondo, di L. 90 pel terzo, di L. 115 pel quarto e di L. 140 pel quinto ed ultimo triennio.

La tassa proporzionale e la prima annualità si pagano prima di presentare la domanda al ricevitore del Demanio, aggiungendovi l'importo di un foglio di carta bollata di lire 1.

Le altre annualità si pagano avanti il primo giorno di ciascun anno di durata della privativa, o al più tardi entro il trimestre successivo.

Per un attestato di complemento non si paga che una tassa fissa di L. 20 prima della domanda; per un attestato di riduzione, una tassa fissa di L. 40.

Per un attestato di prolungamento si pagano, prima della domanda, L. 40, oltre alla tassa proporzionale e alla annualità corrispondente al primo anno del prolungamento.

Chiedendosi un attestato d'importazione per un'invenzione già munita di privativa estera e da durare sino al termine di questa, qualunque frazione d'anno sarà computata per un anno intero, quanto alla tassa.

Trasferimenti di privativa: norme relative. — Per far registrare un trasferimento, bisogna presentare alla Prefettura locale il titolo, o atto di trasferimento (che vien tosto restituito), oltre a una nota in duplo (in carta bollata di lire 0,50) contenente nome, cognome e domicilio delle due parti, i dati del titolo di trasferimento e della sua registrazione e la dichiarazione precisa dei diritti trasmessi. La data della presentazione di questa nota diventa quella della registrazione del trasferimento. Per le spese di pubblicazione del trasferimento nella *Gazzetta Ufficiale*, si deve unire la ricevuta di L. 5 del ricevitore demaniale.

Convenzione internazionale 20 marzo 1883. — Questa convenzione, divenuta esecutiva in Italia colla Legge 7 Luglio 1884, fu stipulata fra gli Stati d'Italia, Belgio, Francia, Svizzera, Olanda, Spagna, Portogallo, Brasile ed altri Stati minori: ad essa aderirono l'Inghilterra, gli Stati Uniti, la Svezia e la Norvegia.

Punti principali della convenzione. — I punti principali di questa convenzione sono:

a) Chi ha fatto il deposito di una domanda di brevetto, di un disegno o modello industriale, o di una marca di fabbrica in uno degli Stati dell'Unione, avrà, per effettuarne il deposito negli altri Stati e sotto riserva del diritto dei terzi, un diritto di priorità durante sei mesi pei brevetti, e tre mesi pei disegni e modelli industriali e per le marche di fabbrica, dalla data del fatto deposito;

b) L'introduzione per parte del cessionario di una privativa, di oggetti fabbricati in altri Stati dell'Unione nel paese dove la privativa fu concessa, non porta la decadenza della privativa;

c) Qualunque marca di fabbrica o di commercio, regolarmente depositata nel paese d'origine è ammessa negli altri Stati dell'Unione.

CAPITOLO II.

PRIVATIVE ESTERE.

Austria-Ungheria (compresa Bosnia ed Erzegovina). — La durata è di 15 anni dalla data del conferimento di quel brevetto estero precedente, su cui gl'inventori stranieri devono, per obbligo di legge, basare la loro domanda di brevetto austriaco, quando la loro invenzione è già sfruttata all'estero. Il brevetto austriaco scade col detto brevetto estero, qualunque sia la causa della decadenza di questo: è però indipendente da altri brevetti esteri, anche preesistenti.

Le tasse sono: fiorini 26,25 all'anno nei primi 5 anni; fiorini 31,50; 36,75; 42; 47,25; 52,50, più il 25%, per ogni anno del 3° quinquennio. Il pagamento è anticipato per tutta la tassa.

La descrizione per gli stranieri è in tedesco, se il deposito si fa a Vienna, in tedesco od ungherese, se si fa a Budapest; pei sudditi austriaci anche in una delle lingue del paese ove si fa il deposito. I disegni devono essere in duplo.

È comminata la nullità se non si sfrutta il brevetto entro un anno dalla data della sottoscrizione dell'attestato, o se ne interrompe l'esercizio per due anni.

È libera l'introduzione dall'estero degli oggetti brevettati.

Una pubblicazione precedente non impedisce che un'invenzione possa essere validamente brevettata in Austria, se la pubblicazione non è stata fatta all'interno, o se non si può dimostrare che era diffusa in Austria prima della data della domanda.

Il brevetto è concesso senza esame preventivo della novità dell'invenzione.

Belgio. — La durata è di 20 anni dalla domanda, ma non maggiore di quella di quel brevetto estero preesistente che ha la massima durata.

Un'invenzione pubblicata in una raccolta ufficiale estera di descrizioni di brevetti si considera tuttora come nuova, se non ha ricevuto alcun altro genere di pubblicità all'estero.

Le tasse sono: fiorini 10 pel primo anno; 20 pel secondo; 30 pel terzo, ecc., crescendo fiorini 10 all'anno.

Si fanno due descrizioni in francese e si esibiscono due copie dei disegni in tela e coll'inchiostro.

È comminata la nullità del brevetto se l'esercizio è sospeso per un anno, o se il brevetto belga non è sfruttato entro l'anno dal cominciamento dell'esercizio del brevetto estero. La nullità per mancato esercizio non può essere pronunciata dai tribunali, nè allegata in loro difesa dai contraffattori pendente la causa di contraffazione. Può essere decretata per decreto reale dietro richiesta degli interessati.

È libera l'introduzione dall'estero degli oggetti brevettati e il brevetto è concesso senza esame preventivo della novità dell'invenzione.

Francia. — La durata è di 15 anni, ma non più della durata del brevetto estero preesistente che ha la durata minima. Se però un brevetto preesistente venisse a scadere per una causa qualunque prima che sia trascorso il suo tempo di durata, si ritiene dalla maggior parte dei giuristi che ciò non abbia influenza sulla durata del brevetto francese.

Le tasse sono: fr. 100 per ogni anno; fr. 20 per brevetti di complemento.

La descrizione e i disegni debbono farsi in duplo.

È comminata la nullità se l'esercizio non si fa entro due anni.

dalla data del conferimento dell'attestato, o si interrompe per due anni.

Fatta eccezione dei paesi fra i quali vige la convenzione internazionale, è vietata l'introduzione da altri paesi degli oggetti brevettati, e ciò sotto pena di decadenza del brevetto.

Un'invenzione non è più considerata brevettabile, quando alla data della domanda la descrizione era accessibile al pubblico (per esempio, presso l'Ufficio brevetti) in un altro Stato estero qualsiasi; e ciò quando anche sia dimostrato che nessuno effettivamente ne abbia presa cognizione.

Il brevetto è concesso senza esame preventivo della novità dell'invenzione.

Germania. — La durata è di 15 anni dalla data della domanda, e indipendente dalla durata di eventuali brevetti esteri.

Le tasse sono: marchi 20 alla domanda, e marchi 30 al conferimento; oltre a una tassa annuale che è di marchi 50 al principio del secondo anno, e cresce di marchi 50 ogni anno successivo.

La descrizione si fa in fogli alti 33 cm., larghi 21 cm. e i disegni debbono essere in duplo, uno in cartoncino e l'altro in tela, in fogli alti 33 cm., larghi 21, o 42, o 63 cm., margine 2 cm.

Se l'esercizio non si fa entro tre anni, il brevetto può essere annullato.

È libera l'importazione dall'estero degli oggetti brevettati.

Il brevetto è concesso soltanto dietro parere di una Commissione d'esame, che dichiara trattarsi di un'invenzione nuova (una invenzione comunque e dovunque pubblicata a stampa non viene più considerata come nuova). In caso di rifiuto si può appellare, pagando 50 marchi: la decisione di appello è però irrevocabile.

Inghilterra. — La durata è di 14 anni dalla domanda e indipendente da quella di eventuali brevetti esteri preesistenti.

Le tasse sono: patente provvisoria di 9 mesi fr. 25; patente per 4 anni fr. 100. Vi sono inoltre tasse successive annuali da pagarsi anticipatamente: 4°, 5°, 6°, 7° anno, fr. 250; 8° e 9° anno, fr. 375; 10°, 11°, 12°, 13° anno, fr. 500.

Si debbono presentare due disegni, uno su carta Whatmann, l'altro su cartoncino Bristol e le dimensioni sono: $29\frac{1}{2} \times 21\frac{1}{2}$ pollici, oppure $21\frac{1}{2} \times 14\frac{3}{4}$ pollici, compreso in ambi i casi un margine di $1\frac{1}{2}$ pollici tutto all'ingiro.

L'esame da parte dell'Ufficio brevetti è soltanto formale, e non riguarda la novità dell'invenzione se non quando siano pendenti altre domande precedenti di brevetti per la stessa invenzione.

Il brevetto può essere rifiutato dietro opposizione di un terzo, quando questo provi che il richiedente si è appropriato un'invenzione sua, o che è stata rilasciata od è pendente un'altra domanda di brevetto per lo stesso oggetto. Indipendentemente da questi casi, la non novità dell'invenzione può esser causa di nullità di un brevetto concesso, ma non impedirne la concessione.

La pubblicazione o l'uso dell'invenzione all'estero, anteriori alla domanda di brevetto, non hanno influenza sulla validità del brevetto inglese: però questo può essere annullato dai tribunali, se si dimostri che la pubblicazione fatta all'estero prima della domanda del brevetto inglese era effettivamente pervenuta a conoscenza del pubblico in Inghilterra.

Non vi è nessun obbligo quanto all'esercizio del brevetto.

Stati Uniti d'America. — La durata è di 17 anni dal conferimento, ma non più della durata primitiva di qualunque brevetto estero precedente, anche quando si tratti di brevetti prolungabili per un periodo molto maggiore di quello per il quale furono originariamente richiesti. L'eventuale decadenza, per una ragione qualunque, di tali brevetti, ad un'epoca anteriore a quella inscritta nei loro attestati, non ha però influenza sulla validità del brevetto americano.

Le tasse sono: dollari 15 alla domanda, dollari 20 al conferimento e la descrizione si fa in inglese, con disegni e modello di non più di un piede cubo di volume (richiesto ora soltanto in casi eccezionali).

La concessione del brevetto dipende da un esame della novità dell'invenzione.

Contro un rifiuto si può appellare in prima istanza con dollari 10 di tassa; in seconda con 20 dollari; e infine in terza istanza presso la Corte suprema del Distretto di Colombia.

L'invenzione si considera come nuova, se l'inventore può dimostrare che all'epoca in cui ha fatto l'invenzione, questa non era in uso negli Stati Uniti, nè era stata brevettata o descritta da altri in una pubblicazione qualsiasi in qualsiasi paese. Verificandosi l'una o l'altra di queste circostanze nell'intervallo fra la data dell'invenzione legalmente comprovata da quella della do-

manda del brevetto americano, la validità di questo non è infirmata.

L'uso pubblico dell'invenzione negli Stati Uniti per parte dell'inventore stesso durante due anni non gli toglie il diritto a un brevetto valido. Finalmente non v'è nessun obbligo di esercizio del brevetto.

CAPITOLO III.

MARCHE, MODELLI E DISEGNI DI FABBRICA.¹

Marche di fabbrica. — Se ne fa domanda alla prefettura colla descrizione e due esemplari del marchio. Il marchio deve essere diverso da quelli già legalmente usati da altri, e deve indicare il luogo, e la ditta o la denominazione della fabbrica: basta anche la firma o la sua riproduzione.

Le marche già registrate in altri Stati, con cui esistano trattati di commercio, sono accettate anche se non soddisfano a queste condizioni (vedi anche la citata convenzione internazionale). La tassa è di L. 10.

Modelli e disegni di fabbrica. — La domanda si fa come per le privative industriali e la privativa dà diritto di riprodurre i disegni o modelli depositati, non che di venderne le riproduzioni. È comminata la nullità, se non son posti in opera entro un anno. La durata infine è di due anni e la tassa di L. 10.

¹ Legge 30 agosto 1868; Regolamento 7 febbraio 1869.